

Vis Pesaro dal 1898 S.r.l.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)

231 MODELLO
ORGANIZZATIVO
AI SENSI DEL
D.LGS 231/2001



PARTE SPECIALE

VIS PESARO DAL 1898 SRL
Via Simoncelli, n. 1 - 61122 Pesaro
Telefono/Fax 0721 415923
segreteria@vispesaro1898.com
direzione@vispesaro1898.com

INDICE DELLE PARTI SPECIALI

Premessa: l'analisi del rischio/reato in Vis Pesaro

Parte Speciale 1: Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Parte Speciale 2: Reati Societari

Parte Speciale 3: Omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Parte Speciale 4: Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di utilità illecite

Parte Speciale 5: Reati di falsità in strumenti e segni di riconoscimento e Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Parte Speciale 6: Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Parte Speciale 7: Delitti di criminalità organizzata

Parte Speciale 8: Reati ambientali

Parte speciale 9: Corruzione tra Privati

Parte Speciale 10: Reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

Parte Speciale 11: Frode in competizioni sportive ed Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

Parte speciale 12: Reati tributari

Parte speciale 13: Reati di xenofobia e razzismo

Appendice

Protocolli e procedure preventive

PREMESSA METODOLOGICA

L'analisi del rischio in VIS PESARO, misurata sulla base dei singoli processi o macroprocessi ritenuti sensibili rispetto ai singoli reati elencato dal decreto, ha proceduto come segue:

1. definizione del rischio teorico e del rischio effettivo stimabile per ogni gruppo di processi/aree aziendali in rapporto a ciascun reato ex lege 231 in aderenza ad una scala di valori come sotto indicata.

2. Il rischio teorico/potenziale è stato ponderato sulla base delle misura e durata delle sanzioni, delle pene e delle interdizioni a carico del soggetto agente; il rischio effettivo stimato è stato misurato applicando al rischio teorico le riduzioni rivenienti dalla presenza e dall'effettivo operare dei meccanismi di controllo interni previsti in VIS PESARO, come da noi accertato eseguendo specifiche *audit test* (colloqui e analisi di dati documenti aziendali), ovvero:

- *ripartizione delle mansioni*
- *autorizzazione delle operazioni*
- *tracciabilità delle operazioni*
- *tracciabilità delle operazioni*
- *monitoraggio direzionale*
- *controlli informatici*
- *controlli del Collegio Sindacale e del Revisore Legale*
- *applicazione di procedure di qualità, sicurezza sul lavoro, ambiente, responsabilità sociale*
- *consulenze esterne specialistiche*
- *controllo di gestione*
- *formazione e competenza del personale*

Secondo le indicazioni appena fornite, per VIS PESARO gli step operativi sono stati i seguenti:

- La **valutazione dell'esposizione al "rischio 231" per ciascuna combinazione processo / reato** può essere espressa mediante un valore di sintesi: il livello teorico di rischio di reato R_n, N ;
- Il **livello teorico di rischio reato** " R_n, N " viene ricavato dalla combinazione di sei indicatori analitici di rischio e/o di gravità;
- Gli indicatori proposti misurano ciascuno un particolare fattore del rischio che interagisce con gli altri cinque per determinare il **livello teorico di rischio complessivo per il binomio processo / reato**;
- I **sei indicatori di rischio e/o di gravità del reato** di cui alla suesposta tabella, sono per loro natura, almeno in prima approssimazione, correlabili al singolo reato presupposto o al singolo processo.

Indicatori di rischio	Reato	Area/Processo			
		AREA 1	AREA 2	AREA 3	etc
1- Effettività del rischio reato [da 0 a 1] r1	Reato 1				
2- Gravità dell'ipotesi reato [da 0 a 1] r2	Reato 2				
3- Possibilità di un comportamento illecito [da 0 a 1] r3	Reato 3				
4- Livello di regolazione del processo [da 0 a 1] r4	... etc ...				
5- Stato dei 7 strumenti organizzativi [da 0 a 1] r5					
6- Estensione dei controlli [da 1 a 0] r6					

I sei indicatori sono interpretabili come segue:

Effettività del rischio reato (r1N): la eventuale presenza di eventi negativi nella storia dell'azienda con riferimento allo specifico reato N costituisce un fattore di rischio effettivo. Analogamente un rischio elevato è da associare ai reati considerati tipici del settore produttivo di appartenenza. L'indicatore di rischio varia, con l'algoritmo del metodo proposto, fra 0 e 1.

Gravità dell'ipotesi di reato (r2N): la gravità di ciascun reato presupposto è nota perché è stata valutata dal legislatore attraverso la determinazione all'interno del DLgs 231/2001 di una sanzione massima (numero di quote) diversa per i singoli reati. L'indicatore di rischio, proporzionale alla sanzione prevista, varia fra 0 e 1.


Estensione dei controlli finalizzati alla prevenzione del reato (r6N): l'indicatore di rischio parte da 1 e diventa 0 adottando la totalità dei protocolli di riferimento suggeriti dall'associazione di categoria per lo specifico reato; può diventare negativo adottando più controlli di quelli suggeriti dall'associazione di categoria.

Possibilità di un comportamento illecito (r3n): è un indicatore correlabile al beneficio che può derivare dall'impresa dal comportamento illecito ed alla tipologia di organizzazione assunta in funzione dell'attività che può dare origine al reato. In via intuitiva, a parità del livello di controllo, un'attività a rischio svolta frequentemente da molte persone diverse è più "pericolosa" della stessa attività svolta di rado da poche persone. L'indicatore varia, con l'algoritmo proposto, fra 0 e 1.

Livello di regolazione del processo (r4n): misura l'efficacia del sistema gestionale del singolo processo. L'indicatore è funzione del valore raggiunto dalla media di sei parametri gestionali e varia fra 1 e 0 per una valutazione media dei parametri compresa fra 1 e 7. Migliorando l'efficacia del sistema gestionale del singolo processo oltre il valore 7, r4n può al limite diventare anche negativo.

Di seguito si riportano i 7 indicatori che, mediati, determinano l'oscillazione tra 1 e 0 dell'indicatore complessivo r4:

Indicatore di rischio r_{4n} livello di regolazione del processo




Stato dei sette strumenti organizzativi (r5): misura l'efficacia del sistema gestionale complessivo dell'azienda.

Estensione dei controlli finalizzati alla prevenzione del reato (r6N): l'indicatore di rischio parte da 1 e diventa 0 adottando la totalità dei protocolli di riferimento suggeriti dall'associazione di categoria per lo specifico reato; può diventare negativo adottando più controlli di quelli suggeriti dall'associazione di categoria.

A questo punto si può costruire una tabella che riporta:

Valutazione del rischio




Nelle colonne risultano i processi aziendali ritenuti sensibili e i tre indicatori di rischio r_{3n} , r_{4n} e r_{5n} associati al processo n -esimo; nelle righe risultano i singoli reati (o famiglie di reati) ritenuti possibili e i tre indicatori di rischio (r_{1N} ; r_{2N} ; r_{6N}) associati al reato N -esimo. Nelle caselle centrali, il Livello di rischio reato ($R_{N,n} = r_{1N} + r_{2N} + r_{3n} + r_{4n} + r_{5n} + r_{6N}$) per ciascuna combinazione processo reato considerata a rischio nella fase di mappatura iniziale.

Il risultato finale evidenzierà una matrice di questo tipo, con **tre distinte fasce di "risk rating": ALTO, MEDIO e BASSO.**

Il risultato della valutazione del rischio



Lo sviluppo effettivo della "matrice del rischio", analiticamente evidenziata in **Allegato 3**, ha evidenza quanto segue:



Reati vs. la Pubblica Amministrazione	2,76	
Reati informatici	1,48	
Reato di falsità in monete, etc.	0,69	
Reati contro industria e commercio	0,68	
Reati societari	2,09	
Reati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro	0,78	
Reati di riciclaggio/autoriciclaggio	1,65	
Reati vs. Industria e Commercio	0,68	
Reati vs. il Diritto d'autore	0,74	
Reati ambientali	0,57	
Reati di corruzione tra privati	2,22	
Reati tributari	2,13	
Reati di xenofobia e razzismo	1,32	
RISCHIO MEDIO AZIENDALE	1,27	Risk rating: BASSO

Ne risulta pertanto un **rischio complessivo aziendale di livello BASSO, con un RATING pari a 1,27 (fascia da 0 a 2 punti).**

Il rating relativo alle singole fattispecie di reato evidenzia picchi massimi in relazione ai **reati verso la pubblica amministrazione** (RISCHIO MEDIO - RATING: 2,76), ai **reati di corruzione tra privati** (RISCHIO MEDIO - RATING: 2,22), ai **reati tributari** (RISCHIO MEDIO - RATING: 2,13) e ai **reati societari** (RISCHIO MEDIO - RATING: 2,09).

Di converso i profili di reato meno rischiosi sono i reati ambientali (RISCHIO BASSO - RATING: 0,57), i reati contro industria e commercio e i reati di falsità in monete (RISCHIO BASSO - RATING: 0,68).

Di seguito, in ognuna delle parti speciali relative alle singole fattispecie di reato pregnanti in VIS PESARO, sono stati determinati - in funzione del livello di rischio di commissione del reato medesimo - i protocolli ed altre misure preventive generali e specifiche.



PARTE SPECIALE 1

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

INDICE

1. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001)
2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella parte speciale 1
3. Principi generali di comportamento
4. Regole specifiche di condotta
5. I controlli dell'organismo di vigilanza

PARTE SPECIALE 1 - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

1. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001).

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la società e la P.A. In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di VIS PESARO i seguenti reati:

• **Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi di pubblico interesse cui erano destinate. Tenuto conto che il momento di consumazione del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

• **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – *mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute* – si ottengano, per sé o per altri e senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea. In questo caso, non rileva il corretto utilizzo delle erogazioni (come invece previsto dall'art. 316-bis), poiché il reato si concretizza nel momento stesso dell'ottenimento dei finanziamenti in modo indebito. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie dell'art. 640-bis c.p., con riferimento a quei casi in cui la condotta non integri gli estremi più gravi della truffa ai danni dello Stato.

Con il recente art. 5 del D.Lgs. 75/2020 la fattispecie è stata estesa anche ai reati di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e di frode in agricoltura (art. 2, L. 898/1986); *si tratta di reati che completano il quadro di quelli già richiamati dal previgente art. 24, D.Lgs. 231/2001, caratterizzati dall'appropriazione e/o dalla distrazione indebita di fondi o beni provenienti dal bilancio dello Stato, dell'Unione europea o dai bilanci da questa gestiti o gestiti per suo conto.*

• **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

• **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) e circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)**

Questa fattispecie si realizza quando un Pubblico Ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa. Ai sensi dell'art. 320 c.p. ("Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio"), le disposizioni di cui all'art. 318 e all'art. 319 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In entrambi i casi la pena è ridotta in misura non superiore a un terzo.

• **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

Questa fattispecie si realizza nei casi di comportamenti finalizzati alla corruzione commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

• **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

Questa fattispecie si realizza quando un Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità. La norma sanziona anche colui che dà o promette l'utilità.

• **Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi (i.e. corruttore) dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.

• **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) e Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis)**

Questa fattispecie si realizza nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, un Pubblico Ufficiale o un incaricato di pubblico servizio rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli. Ai fini dell'applicazione dei reati sopra elencati, ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio vanno equiparati i soggetti previsti dall'art. 322-bis, c.p.

• **Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)**

Questa fattispecie si realizza nel caso in cui chiunque, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Al contempo è punita la controparte responsabile della promessa o dazione di denaro o altra utilità.

• **Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)** La fattispecie di cui all'art. 640 c.p. prevede un reato comune che può essere commesso da chiunque. Il fatto che costituisce reato consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno di un altro soggetto, inducendo taluno in errore mediante artifici o raggiri. In particolare, nella fattispecie richiamata dall'art. 24 del D.Lgs. 231/2001 (i.e. art. 640 comma 2, n. 1 c.p.), rilevano i fatti commessi a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

• **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa (di cui all'art. 640 c.p.) sia posta in essere per conseguire indebitamente, contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

• **Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)**

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Tale ipotesi risulta aggravata se la frode informatica è commessa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale

I reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 sono configurabili nell'ambito dei rapporti, sia in Italia sia all'estero, con la Pubblica Amministrazione e con tutti quei soggetti che possono essere qualificati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Con riferimento a tali reati i principali processi sensibili ritenuti più specificatamente a rischio, in ambito VIS PESARO, sono i seguenti:

- **la gestione dei rapporti e degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, competente in materia sportiva e la gestione dei rapporti con gli Organismi Sportivi, nazionali e internazionali, quali, a titolo esemplificativo:**

- la gestione degli adempimenti in materia sportiva;

- la procedura per il deposito dei contratti di prestazione sportiva dei giocatori; - la procedura per l'iscrizione al campionato di competenza;

- **la gestione dei rapporti e degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, quali a titolo esemplificativo:**

- la gestione degli adempimenti in materia tributaria;

- la gestione del contenzioso giudiziale o amministrativo;
- la gestione degli adempimenti di legge in materia di trattamenti previdenziali ed assistenziali del personale dipendente;
- la gestione degli adempimenti in materia di salute, sicurezza, igiene degli impianti e dei luoghi di lavoro;
- gestione dei rapporti con i funzionari pubblici degli Enti competenti in materia fiscale, sanitaria, di sicurezza pubblica, etc;
- la gestione dei rapporti con gli altri enti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, provvedimenti amministrativi e permessi necessari per l'esercizio delle attività aziendali;
- la gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, in materia antinfortunistica ecc.);
 - **la gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;**
 - **l'approvvigionamento di beni, servizi e prestazioni;**
 - **l'assegnazione di incarichi di consulenze esterne;**
 - **la gestione dei rapporti con agenti e intermediari;**
 - **la gestione degli investimenti immobiliari e degli acquisti connessi;**
 - **la gestione di incassi e pagamenti e la gestione della tesoreria;**
 - **la gestione dei rimborsi spese a dipendenti e collaboratori;**
 - **la gestione e la concessione di titoli di accesso omaggio allo Stadio, altri omaggi e liberalità;**
 - **la richiesta e la gestione di finanziamenti, con particolare riferimento, se acquisiti, a quelli pubblici;**
 - **la gestione dei tesseramenti di calciatori professionisti e non;**
 - **la gestione delle assunzioni del personale dipendente e parasubordinato;**
 - **la gestione di promozioni, avanzamenti di carriera, aumenti, assegnazione di "fringe benefits" a favore di dipendenti.**

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di comportamento conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) *indicare le procedure che i collaboratori di VIS PESARO sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;*
- b) *fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.*

3. Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti di VIS PESARO in via diretta mentre ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di Parte Speciale 1 - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali indicate nella presente Parte Speciale.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, ai soggetti sopra individuati è **fatto divieto di:**

- a) effettuare **elargizioni in denaro a pubblici funzionari;**
- b) **promettere o versare somme o beni in natura** a qualsiasi soggetto (sia esso un dirigente, funzionario o dipendente della Pubblica Amministrazione o un soggetto privato) per promuovere o favorire gli interessi della Società anche a seguito di illecite pressioni. Sono consentiti omaggi e cortesie di uso commerciale di modesto valore seguendo la procedura prevista nella procedura "Omaggi e liberalità";
- c) **ricorrere a forme diverse di aiuti o contribuzioni** che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze o pubblicità abbiano invece le stesse finalità sopra vietate;

- d) **accordare vantaggi di qualsiasi natura** (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- e) **selezionare personale ovvero favorire l'avanzamento interno di carriera o il riconoscimento di premi o MBO per il raggiungimento di obiettivi a beneficio di taluni dipendenti**, non ispirandosi a criteri strettamente meritocratici o in base a criteri di valutazione non oggettivi;
- f) **assumere personale gradito a pubblici ufficiali**, a meno che la selezione non abbia seguito un processo ispirato a criteri di valutazione oggettivi e rigorosamente meritocratici;
- g) effettuare prestazioni in favore dei consulenti e dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- h) assegnare incarichi di fornitura a persone o società vicine o gradite a soggetti pubblici in assenza dei necessari requisiti di qualità, sicurezza e convenienza dell'operazione di acquisto;
- i) creare fondi a fronte di **beni/servizi contrattualizzati a prezzi superiori** a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte;
- j) assegnare incarichi o negoziare condizioni contrattuali con controparti vicine/gradite a soggetti pubblici o legate a dipendenti o collaboratori della Società da interessi personali, in assenza di riconosciuti requisiti di qualità e convenienza economica dell'operazione
- k) riconoscere **compensi in favore di consulenti, agenti o intermediari che non trovino adeguata giustificazione** in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- l) presentare **dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici** nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- m) destinare **somme ricevute** da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- n) alterare e/o utilizzare abusivamente e in modo improprio i sistemi informatici aziendali.

4. Regole specifiche di condotta

Ad integrazione ed ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai **principi già declinati nel Codice Etico**, sono state formalizzate specifiche procedure e norme aziendali (**cf. Allegato**) aventi ad oggetto:

- **la gestione degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione (inclusi gli Organismi Sportivi) e le Autorità di Vigilanza;**
- **l'approvvigionamento di beni e prestazioni;**
- **la gestione e la concessione di omaggi e liberalità;**
- **la selezione del personale;**
- **gli investimenti in area sportiva e non;**
- **la gestione dei magazzini e dei cespiti;**
- **la gestione dei rimborsi spese;**
- **la gestione della tesoreria;**
- **la gestione dei ricavi da vendita dei servizi;**
- **la gestione delle segnalazioni da whistleblowing**
- **l'attività di prevenzione e controllo sui sostenitori in casa e in trasferta**

Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare **i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a tenere un comportamento corretto e trasparente**, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dalla Società e dalle procedure e norme aziendali sopra richiamate.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicitazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti **autonomi poteri di iniziativa e controllo** nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute. I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nelle procedure "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01" e "Procedura di gestione del whistleblowing" cui si rimanda.



PARTE SPECIALE 2

Reati Societari

INDICE

1. Le fattispecie dei reati societari (art. 25 ter del d. lgs. 231/2001)
2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella parte speciale 2
3. Principi generali di comportamento
4. Regole specifiche di condotta
5. I controlli dell'organismo di vigilanza

PARTE SPECIALE 2 - Reati Societari

1. Le fattispecie dei reati societari

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari ex art. 25 ter del Decreto. In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di VIS PESARO i seguenti reati:

- **False comunicazioni sociali (artt. 2622 c.c.)**

Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari quotati, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. I rei sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

- **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)**

Questa fattispecie si realizza quando i responsabili della revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.

- **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

- **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori ripartiscono utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali anche della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzione del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore l'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Questa fattispecie si realizza quando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

• **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

• **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)**

Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. Tale fattispecie si realizza anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Parimenti vengono perseguiti gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette Autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella parte speciale 2

Con riferimento a tali reati i principali **processi sensibili ritenuti più specificatamente a rischio**, in ambito VIS PESARO, sono i seguenti:

- *la tenuta della contabilità e la gestione delle attività concernenti il processo di redazione del bilancio annuale e delle situazioni contabili infra-annuali;*
- *la gestione della tesoreria;*
- *la predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e la gestione dei rapporti con le stesse;*
- *la gestione dei rapporti e degli adempimenti verso Soci, Sindaci e organismi di controllo;*
- *la gestione delle operazioni straordinarie.*

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di impedire il verificarsi dei reati ivi considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i collaboratori di VIS PESARO sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;*
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.*

3. Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti di VIS PESARO in via diretta mentre ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali. Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 ter e art. 25 sexies del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, i soggetti sopra individuati dovranno:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- b) attivarsi affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità;
- c) garantire la tempestività, l'accuratezza e il rispetto del principio di competenza nell'effettuazione
- d) delle registrazioni contabili;
- e) assicurarsi che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima e coerente con la documentazione di supporto in modo da consentire la ricostruzione accurata dell'operazione;
- f) assicurare il rispetto dei principi contabili adottati e la tracciabilità nelle scritture di chiusura, assestamento e rettifica e le poste estimative/valutative;
- g) assicurare la corretta contabilizzazione delle operazioni di acquisto, cessione/ dismissione di immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie e relative plusvalenze o svalutazioni;
- h) applicare adeguate procedure di controllo in caso di sopravvenienze attive apparentemente non giustificate o in caso di registrazioni di incassi (e pagamenti) di cui non si riscontri una contropartita di credito (o debito) corrispondente;
- i) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- k) assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- l) assicurare che i rapporti con i funzionari delle Autorità di Vigilanza siano gestiti esclusivamente dai soggetti dotati di idonei poteri;
- m) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni nei confronti di Autorità di Vigilanza – siano esse previste dalla legge o richieste dall'Autorità stessa - evitando ogni comportamento che possa risultare di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate;
- n) dare notizia, da parte di ogni Amministratore, agli altri amministratori e al collegio sindacale di situazioni di conflitto di interessi relative a una determinata operazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata e astenersi dal partecipare alla relativa deliberazione;
- o) assicurare che ogni tipo di operazione straordinaria sia condotta dalla Società nel pieno rispetto delle norme di legge o dei regolamenti applicabili;
- p) mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei propri compiti e, in particolare, assicurare che la circolazione interna e verso Terzi di documenti contenenti informazioni potenzialmente

privilegiate sia soggetta ad ogni necessaria attenzione e cautela, onde evitare pregiudizi a VIS PESARO e indebite divulgazioni;

q) non comunicare ad altri, se non per motivi d'ufficio, le informazioni potenzialmente privilegiate di cui si viene a conoscenza;

r) far sottoscrivere, ai Terzi cui si comunicano informazioni potenzialmente privilegiate, in occasione del conferimento dell'incarico, un impegno di riservatezza;

s) assicurare che il trattamento fiscale delle operazioni societarie e gestionali, e relativa contabilizzazione, sia in linea con la normativa fiscale applicabile e con le disposizioni correlate (Agenzia Entrate, MEF, etc.), e sia effettuata nel rispetto delle procedure interne (a titolo esemplificativo e non esaustivo: operazioni esenti IVA, gestione degli omaggi, capitalizzazione di cespiti e diritti pluriennali e relativi ammortamenti, capitalizzazione di oneri accessori alle operazioni di calciomercato, dismissione di cespiti e diritti pluriennali, valorizzazione del magazzino, gestione dei fondi svalutazione e rischi, etc).

4. Regole specifiche di condotta

Ad integrazione ed ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi già declinati nel Codice Etico, sono state formalizzate specifiche procedure e norme aziendali aventi ad oggetto:

- **la chiusura delle situazioni contabili annuali e infrannuali e la redazione dell'informativa contabile;**
- **la gestione delle vendite connesse con lo Stadio;**
- **la vendita e gestione di sponsorizzazioni, diritti pubblicitari, diritti radiotelevisivi e media;**
- **gli investimenti in area sportiva e non;**
- **l'approvvigionamento di beni e prestazioni;**
- **la gestione degli investimenti immobiliari e degli acquisti connessi;**
- **la gestione dei magazzini e dei cespiti;**
- **la gestione delle informazioni privilegiate e di tenuta del registro degli insider;**
- **la gestione degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza;**
- **la gestione della tesoreria.**

Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a tenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dalla Società e dalle procedure e norme aziendali sopra richiamate.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute. I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nelle procedure "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01" e "Procedura di gestione del whistleblowing" cui si rimanda.



PARTE SPECIALE 3

Omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

INDICE

- 1. Le fattispecie dei reati di omicidio e lesioni colpose (art. 25 septies del d.lgs. 231/2001)**
- 2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella parte speciale 3**
- 3. Principi generali di comportamento**
- 4. Regole specifiche di condotta**
- 5. I controlli dell'organismo di vigilanza**

Parte speciale 3 - Omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

1. Le fattispecie dei reati di omicidio e lesioni colpose (art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001)

La legge n. 123 del 3 agosto 2007 ha dettato nuove misure in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e ha conferito al Governo delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia. Tra le principali novità è intervenuta la modifica del D. Lgs. n. 231/2001 ai sensi dell'articolo 9 della citata Legge 123 relativamente all'estensione della responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti commessi con la violazione di norme di sicurezza e antinfortunistiche. Dopo l'articolo 25 sexies il Legislatore ha infatti ritenuto di inserire l'articolo 25 septies che fa riferimento ai reati di cui agli artt. 589 c.p. (omicidio colposo) e 590 terzo comma c.p. (lesioni personali colpose gravi o gravissime), commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di VIS PESARO i seguenti reati:

- **Omicidio colposo** (art. 589 c.p.) La condotta punita dalla presente fattispecie di reato si concretizza in quei comportamenti che, violando le norme dettate ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e della tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro, cagionano il decesso di una persona.

- **Lesioni personali colpose gravi o gravissime** (art. 590 c.p.) Il reato si configura nel caso in cui per colpa si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime, a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui:

a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva:

a) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

b) la perdita di un senso;

c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

Ai fini della integrazione dei suddetti reati, **non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo**, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, **ma la mera negligenza, impudenza o imperizia del soggetto agente**, ovvero l'inosservanza da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale 3

Le norme antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro hanno come destinatari alcuni specifici soggetti e cioè il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti ed i lavoratori; alcune specifiche disposizioni riguardano il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il rappresentante per la sicurezza; in tema di cantieri temporanei mobili alcune specifiche disposizioni riguardano ancora il committente, il responsabile dei lavori ed i coordinatori per la sicurezza.

I reati di omicidio e di lesioni colpose commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro interessano, a diverso titolo secondo le attribuzioni, i compiti e/o le responsabilità assegnate, principalmente i soggetti in questione.

Con riferimento ai reati ex art. 25 septies, i **processi sensibili** ritenuti teoricamente a rischio, in ambito VIS PESARO, sono i seguenti:

- **la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro;**

A tal fine è stato predisposto il documento di valutazione dei rischi che ha analizzato ogni ipotetico rischio che i lavoratori potrebbero dover affrontare; tale documento deve essere soggetto a modifiche, qualora le esperienze maturate suggeriscano la necessità di implementare il livello di sicurezza in ambito aziendale.

E' stato inoltre predisposto un organigramma societario con il quale sono stati definiti i ruoli secondo una struttura gerarchica disciplinata da un sistema di procure e deleghe.

VIS PESARO si adopera al fine di promuovere l'attività di informazione e formazione dei lavoratori che viene svolta puntualmente per dare attuazione, nel modo più ampio e completo possibile, al rispetto della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; viene prestata, inoltre, particolare attenzione affinché ogni lavoratore sia provvisto ed utilizzi i dispositivi di protezione individuale previsti dalla legislazione.

Viene, ancora, seguita con particolare attenzione l'attività che è stata appaltata a soggetti – aziende esterne; questi devono essere scelti in ragione della loro comprovata capacità e devono essere sensibilizzati ad operare mediante la puntuale osservanza delle norme che disciplinano la materia oggetto del presente capitolo.

3. Principi generali di comportamento

Le seguenti disposizioni di carattere generale si applicano al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti, ai lavoratori, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, al rappresentante per la sicurezza, al committente, al responsabile dei lavori, ai coordinatori per la sicurezza che sono organici a VIS PESARO in via diretta, mentre ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali (se previste).

In particolare il Datore di Lavoro e tutti i soggetti aventi compiti, attribuzioni e/o responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, quali, a titolo esemplificativo, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.), Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), Medico Competente (M.C.), Responsabile Sistema di Gestione della Sicurezza (R.S.G.S.), addetti al primo soccorso, addetti emergenze in caso d'incendio, ognuno nell'ambito di propria competenza, devono garantire:

a) la definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l'identificazione continua dei rischi;

b) un adeguato livello di informazione / formazione dei dipendenti e dei fornitori / appaltatori, sul sistema di gestione della sicurezza e salute definito da VIS PESARO e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società;

c) la definizione e l'aggiornamento (in base a cambiamenti nella struttura organizzativa ed operativa della Società) di procedure specifiche per la prevenzione di infortuni e malattie, in cui siano, tra l'altro, disciplinate le modalità di gestione degli incidenti e delle emergenze, nonché dei segnali di rischio / pericolo quali "quasi incidenti";

d) l'idoneità delle risorse, umane - in termini di numero e qualifiche professionali, formazione - e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Società per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

e) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti, degli impianti e, in generale, delle strutture aziendali. In generale tutti i soggetti sopra individuati devono rispettare gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 ("Testo Unico sulla Sicurezza") e dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro – così come anche modificati dal nuovo Testo Unico sulla Sicurezza - nonché quanto definito dalla Società, al fine di preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori e comunicare tempestivamente, alle strutture individuate e nelle modalità definite nelle procedure aziendali, eventuali

segnali di rischio / pericolo (ad esempio "quasi incidenti"), incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e alle procedure aziendali. Inoltre è fatto espresso divieto a tutti i soggetti sopra individuati di:

f) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001);

g) porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali e delle procedure aziendali.

4. Regole specifiche di condotta

Ad integrazione ed ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi già declinati nel Codice Etico, sono state formalizzate specifiche procedure e norme aziendali aventi ad oggetto il sistema di gestione della sicurezza, in particolare:

- la politica e il manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza (vedi DVR);
- la procedura per l'approvvigionamento di beni, servizi e prestazioni;

Inoltre, le **prescrizioni preventive della FIGC per la stagione 2023/2024 in materia di Covid-19**, rese note in data 13 luglio 2023, rappresentano parte integrante del corpus regolamentare interno della Società. Infatti, in considerazione delle mutate condizioni epidemiologiche e dell'evoluzione degli scenari normativi italiani e internazionali che hanno visto il progressivo esaurimento delle misure di contenimento della diffusione pandemica e l'abrogazione dell'UEFA Return to Play Protocol, la Commissione Medico Scientifica Federale ha ritenuto opportuno redigere un sintetico vademecum (**cf. Allegato 7**) che offre indicazioni di carattere organizzativo e semplici raccomandazioni finalizzate al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.

Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a tenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dalla Società e dalle procedure e norme aziendali sopra richiamate.

Da ultimo occorre rammentare che, ai fini della richiesta beneficio decontributivo annuale INAIL, VIS PESARO deve allinearsi ai dettami delle linee guida UNI-INAIL, ovvero deve produrre e dettagliare le informazioni richieste da apposita modulistica prevista dal DM 13/02/2014 denominato "**Linee guida UNI-INAIL semplificate per le piccole e medie imprese**".

Il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro codificato nel documento "Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro" prevede quanto segue:

- integra obiettivi e politiche per la salute e sicurezza nella progettazione e gestione di sistemi di lavoro e di produzione di beni o servizi;
- definisce le modalità per individuare, all'interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti;
- è finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza che l'impresa/organizzazione si è data in un'efficace prospettiva costi/benefici.

Tale sistema, infatti, si propone di:

- ridurre progressivamente i costi complessivi della salute e sicurezza sul lavoro compresi quelli derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro, minimizzando i rischi cui possono essere esposti i dipendenti o i terzi (clienti, fornitori, visitatori, ecc.);
- aumentare l'efficienza e le prestazioni dell'impresa;
- contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro;

- migliorare l'immagine interna ed esterna dell'impresa/organizzazione.

Il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro ha un "approccio sistemico" e si articola nelle fasi di pianificazione, attuazione, monitoraggio e riesame del sistema, inserite in un processo ciclico:

Pianificazione

- stabilire una politica della salute e sicurezza sul lavoro che definisca gli impegni generali per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza;
- identificare le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili;
- identificare tutti i pericoli e valutare i relativi rischi per tutti i lavoratori (con particolare attenzione i nuovi assunti, i lavoratori interinali, i portatori di handicap, i lavoratori stranieri, le lavoratrici in gravidanza, puerperio o allattamento, ecc.), associati con i processi, le attività operative ed organizzative (comprese le interazioni fra gli addetti), le sostanze e i preparati pericolosi, ecc.;
- identificare gli altri soggetti potenzialmente esposti (quali, ad esempio i lavoratori autonomi, dipendenti di soggetti terzi ed i visitatori occasionali).

Attuazione


- fissare specifici obiettivi appropriati, raggiungibili e congruenti con gli impegni generali definiti nella politica;
- elaborare programmi per il raggiungimento di tali obiettivi, definendo priorità, tempi e responsabilità ed assegnando le necessarie risorse;
- stabilire le modalità più appropriate, in termini di procedure e prassi, per gestire i programmi;
- sensibilizzare la struttura aziendale al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Monitoraggio

- attuare adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione, per assicurarsi che il sistema funzioni;
- avviare le opportune azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;

Riesame del sistema

- valutare periodicamente l'efficacia e l'efficienza del sistema nel raggiungere gli obiettivi fissati dalla politica della salute e sicurezza nonché per valutarne l'adeguatezza rispetto sia alla specifica realtà aziendale che ai cambiamenti interni/esterni, modificando, se necessario, politica ed obiettivi della salute e sicurezza, tenendo conto dell'impegno al miglioramento continuo.



5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello (ivi incluso l'aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi, la gestione della sicurezza, etc.).

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e viene garantita la possibilità di effettuare una attività di controllo nei luoghi di lavoro anche con l'ausilio di personale tecnico di propria fiducia. L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute. I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nelle procedure **"Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01"** e **"Procedura di gestione del whistleblowing"** cui si rimanda .



PARTE SPECIALE 4 - Reati di autoriciclaggio, riciclaggio, ricettazione ed impiego di utilità illecite

INDICE

- 1. Le fattispecie dei reati di autoriciclaggio, riciclaggio, ricettazione ed impiego di utilità illecite (art. 25 octies del d.lgs. 231/2001)**
- 2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella parte speciale 4**
- 3. Principi generali di comportamento**
 - 3.1 Indicatori di anomalia*
- 4. Regole specifiche di condotta**
- 5. I controlli dell'organismo di vigilanza**

ParteSpeciale 4 - Reati di autoriciclaggio, riciclaggio, ricettazione e di impiego di utilità illecite.

1. Le fattispecie dei reati di autoriciclaggio, riciclaggio, ricettazione ed impiego di utilità illecite (art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001)

Il Decreto Legislativo del 16 novembre 2007 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-octies che espressamente prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di VIS PESARO i seguenti reati di cui all'art. 25-octies: Segnatamente, l'art. 25-octies stabilisce:

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Per quanto in particolare attiene i reati richiamati agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. espressamente si prevede:

Art. 648 c.p. "Ricettazione"

1. Fuori dei casi di concorso di reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).
2. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità.
3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Si precisa che, ai soli fini dell'art. 2 del D.Lgs. 231/07 ("Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalità del Decreto"), inoltre, le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente costituiscono riciclaggio:

- a. la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b. l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c. l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d. la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Si sottolinea, infine, che:

- il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo;
- la conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti sopraelencati, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

Art. 648-bis c.p. "Riciclaggio"

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Art. 648-ter c.p. "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

1. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

2. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Il medesimo Decreto Legislativo 16 novembre 2007 espressamente abroga, all'art. 64, comma I, lett. f) i commi 5 e 6 dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001. Recentemente, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento anche il delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)¹, annoverato anch'esso tra i reati presupposto del Decreto, al medesimo art. 25-octies. Anch'esso pertanto assume rilevanza in quanto potenzialmente applicabile nell'ambito della gestione economico-finanziaria della Società. Art.

648-ter.1 c.p. "Autoriciclaggio"

1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

2. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

3. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

4. Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

5. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

6. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Tale nuova fattispecie prevede una sanzione per il soggetto persona fisica che, avendo commesso o concorso a commettere un reato non colposo, re-immetta nel circuito economico legale la disponibilità della provenienza delittuosa, attraverso condotte di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie o imprenditoriali che ostacolano concretamente l'identificazione di tale provenienza.

7. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale 4

Benché VIS PESARO non figuri tra i destinatari degli obblighi di verifica della clientela, identificazione, segnalazione e vigilanza derivanti dalla normativa nazionale vigente in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007), gli esponenti aziendali, al pari di qualsiasi soggetto giuridico, possono astrattamente commettere i sopra-citati reati di

- (i) Ricettazione (art. 648 c. p.);
- (ii) Riciclaggio (art. 648-bis c. p.);
- (iii) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c. p.);
- (iv) Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Con riferimento a tali reati, i processi sensibili ritenuti teoricamente a rischio, in ambito VIS PESARO, sono i seguenti:

- **la gestione della tesoreria (incassi e pagamenti) anche a fronte degli incassi di biglietteria in contante o tramite titoli al portatore;**
- **la gestione della contabilità, del bilancio e degli adempimenti fiscali (si rimanda in particolare, a quanto previsto nella Parte Speciale 2 – ‘Reati Societari’);**
- **l’approvvigionamento di beni e servizi e l’assegnazione di incarichi professionali;**
- **la gestione degli investimenti;**
- **la gestione dei rapporti con agenti e intermediari;**
- **la gestione delle operazioni societarie ordinarie e straordinarie;**
- **la gestione dei rimborsi spese a dipendenti e collaboratori;**
- **la richiesta e gestione dei finanziamenti;**
- **la concessione di liberalità e omaggi, ivi inclusi i titoli di accesso alle manifestazioni sportive;**
- **la gestione dei rapporti e degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, e la gestione della contabilità e del bilancio, con riferimento particolare alla determinazione, contabilizzazione e versamento delle imposte.**

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i collaboratori di VIS PESARO sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all’Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

3. Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti di VIS PESARO in via diretta mentre ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, ai soggetti sopra individuati sono vietati, a mero titolo esemplificativo:

- a) trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore ai limiti di importo definiti per legge;
- b) emissioni di assegni bancari e postali che non rechino l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

c) girate per l'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente se non a favore di d) una banca o di Poste Italiane S.p.A.;

e) detenzione di libretti di deposito bancari o postali al portatore, in forma anonima o con intestazione fittizia, oppure il cui saldo sia pari o superiore ai limiti di importo definiti per legge;

f) trasferimenti di denaro contante effettuati per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi;

g) trasferimenti di denaro rispetto ai quali non vi sia piena coincidenza tra i destinatari/ordinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;

h) apertura, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e l'utilizzo di quelli eventualmente aperti presso Stati esteri;

i) effettuazione di bonifici internazionali che non recano l'indicazione della controparte;

j) effettuazione di bonifici disposti con provvista in contanti verso Paesi diversi da quello d'origine dell'ordine.

E' inoltre vietato:

k) utilizzare denaro contante come mezzo di pagamento al di fuori dei casi consentiti e dai limiti previsti dai principi specifici di cui al presente Modello e dalle procedure aziendali

l) effettuare bonifici, anche internazionali, senza indicazione esplicita della controparte;

m) disporre pagamenti o incassare denaro verso/da Paesi inseriti nelle principali liste di paesi non collaborativi (black list), senza adeguata documentazione comprovante la reale e specifica necessità;

n) effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente documentati, giustificati e autorizzati;

o) instaurare rapporti o porre in essere operazioni con soggetti terzi qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di reati di riciclaggio, ricettazione o reimpiego; ad esempio qualora sia conosciuta o sospettata la vicinanza del terzo ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;

p) instaurare rapporti commerciali infragruppo (es. acquisto/ cessione di prodotti, servizi, marchi, licenze o diritti da/a società controllanti, controllate o comunque parti correlate) che possano risultare fittizi, non inerenti o comunque in misura palesemente incongrua rispetto alle necessità di business;

q) acquistare beni o servizi a fronte del pagamento di corrispettivi anormalmente inferiori rispetto al valore di mercato del bene o del servizio;

r) simulare in tutto o in parte la sussistenza di operazioni con parti correlate (es. scambi di prestazioni o finanziamenti) al fine di trasferire denaro o alterare ingiustificatamente la situazione economico-patrimoniale della Società;

s) progettare e/o mettere in atto operazioni societarie e/o finanziarie, anche infragruppo, al fine di impiegare, trasferire o sostituire denaro o altri assets della Società, o di altre Società correlate, che possano in ipotesi risultare di provenienza illecita

(inteso anche come illecito risparmio, ad esempio fiscale). 2 Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

3.1 Indicatori di anomalia

VIS PESARO richiede alle Funzioni e agli esponenti aziendali di segnalare prontamente eventuali situazioni di potenziale anomalia che dovessero ravvisare in talune operazioni negoziali con controparti (esterne o correlate) o in transazioni finanziarie.

Se non adeguatamente motivate e giustificate, tali situazioni sono da considerarsi preclusive del perfezionamento di un rapporto finanziario/commerciale con VIS PESARO, in linea con i divieti sopra esposti.

A titolo indicativo e non esaustivo, sono considerati "indicatori di anomalia", i seguenti:

1) *Indicatori di anomalia relativi a comportamenti della controparte;*

- La controparte si mostra riluttante a fornire informazioni circa l'identità dei propri rappresentanti, le proprie sedi, o sugli intestatari o la localizzazione dei conti bancari che intende utilizzare per l'operazione con VIS PESARO;
- emerge che la controparte abbia fornito informazioni significativamente difformi da quelle desumibili da fonti pubbliche e indipendenti;
- la controparte cambia frequentemente - o richiede di modificare - la ragione sociale e/o le proprie coordinate bancarie.

2) *Indicatori di anomalia connessi al rapporto commerciale o alle operazioni finanziarie:*

- operazioni che paiono notevolmente svantaggiose per la controparte o non allineate ai prezzi di mercato, oppure in nessun modo giustificate;
- richieste dalla controparte di perfezionare l'operazione (o il pagamento) intestandola ad un soggetto terzo, se non per giustificate e comprovate ragioni (es. vincoli a favore di terzi);
- pagamento di compensi ad amministratori a titolo di consulenza;
- pagamenti effettuati per attività svolte da controparti italiane o dell'Unione Europea, ma accreditate su conti correnti di società in paesi "non collaborativi";
- incassi di significativo ammontare o reiterati nel tempo, da parti correlate o da terzi, apparentemente non giustificati da alcun titolo negoziale con VIS PESARO;
- sponsorizzazioni o donazioni per importi sensibili a Fondazioni o Onlus non meglio individuate;
- stipula di rapporti contrattuali con vincoli o pegni a favore di terzi che non presentano alcun collegamento con la controparte; In tutti i precedenti casi, le Funzioni o i soggetti che rilevano detti indicatori di anomalia informano l'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità previste nella Parte Generale del Modello.

4. Regole specifiche di condotta

Ad integrazione ed ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi già declinati nel Codice Etico, sono state formalizzate specifiche procedure e norme aziendali aventi ad oggetto:

- **la gestione della tesoreria;**
- **l'approvvigionamento di beni e prestazioni;**
- **la gestione e la concessione di omaggi e liberalità;**
- **la selezione, assunzione e gestione del personale;**
- **gli investimenti in area sportiva, comprensiva delle attività di selezione di agenti e intermediari e di tesseramento di calciatori professionisti e giovani non professionisti;**
- **la gestione degli investimenti mobiliari e immobiliari;**
- **la gestione delle carte di credito aziendali e dei rimborsi delle spese viaggio;**
- **la gestione delle vendite connesse con lo Stadio;**
- **la vendita e gestione di sponsorizzazioni, diritti pubblicitari, diritti radiotelevisivi e media;**
- **la chiusura delle situazioni contabili annuali e infrannuali e la redazione dell'informativa contabile;**
- **la gestione operativa interna dei principali adempimenti fiscali;**

- la gestione degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza.

Le procedure sopra citate contribuiscono a definire un sistema di controllo interno finalizzato (anche) alla prevenzione dei reati di autoriciclaggio, riciclaggio, ricettazione e reimpiego.

Tali procedure definiscono quindi le responsabilità funzionali, le modalità di gestione interna ed i relativi presidi di controllo, tali da assicurare il rispetto dei seguenti principi e regole comportamentali:

- utilizzare sempre, ove possibile, la forma scritta per l'affidamento di forniture e servizi, ivi inclusi gli incarichi professionali;
- assicurare che la scelta dei fornitori e degli intermediari sia effettuata sulla base di requisiti di qualità, professionalità, affidabilità ed economicità;
- verificare la congruità ed inerenza dei compensi corrisposti ad agenti, intermediari, collaboratori, e consulenti in genere, rispetto alle prestazioni rese alla Società e in conformità con l'incarico conferito;
- segnalare eventuali indicatori di anomalia, secondo quanto indicato nel precedente paragrafo 3.1 Gestione dei flussi finanziari
- eseguire controlli formali e sostanziali sui flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti da e verso terzi, respingendo i pagamenti provenienti da soggetti che non abbiano la qualità di debitore della Società (o garante del debitore) assunta in base ad un preciso titolo negoziale;
- garantire la costante verifica degli accrediti sui conti correnti della Società, in termini di documentazione giustificativa e di riconciliazione con le rispettive partite di credito;
- assicurare che qualsiasi altro movimento sui propri conti correnti sia costantemente monitorato in modo da verificare la sussistenza dei medesimi requisiti di inerenza, giustificazione e documentabilità;
- garantire la tracciabilità delle operazioni finanziarie e contabili attraverso l'archiviazione e la - conservazione della relativa documentazione;
- disporre pagamenti congrui con la documentazione sottostante (es. fattura autorizzata) e sul conto corrente segnalato dal fornitore;
- assicurare che eventuali finanziamenti da terzi siano stipulati con primarie controparti bancarie, con parti correlate (nel rispetto dei vincoli di legge) o altri soggetti finanziatori qualificati;
- segnalare eventuali indicatori di anomalia, secondo quanto indicato nel precedente paragrafo 3.1. Operazioni societarie ordinarie e straordinarie
- conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- deliberare eventuali operazioni societarie straordinarie nel rispetto di tutte le procedure interne e di legge, e solo a fronte di adeguate analisi e valorizzazioni;
- assicurare il rispetto dei poteri delegati, nonché adeguate procedure di autorizzazione e controllo da parte delle strutture preposte, per la gestione di eventuali operazioni straordinarie o operazioni societarie/ sul capitale;
- segnalare eventuali indicatori di anomalia, secondo quanto indicato nel precedente paragrafo 3.1;
- assicurarsi che tutte le transazioni con parti correlate siano supportate da contratti e siano riconducibili a prestazioni o transazioni commerciali effettivamente avvenute e giustificabili, ovvero a operazioni di finanziamento preventivamente definite e contrattualizzate;
- applicare controlli accurati sulla determinazione del reddito imponibile e sul calcolo delle imposte dirette e indirette, in particolare verificando i dati e le informazioni elaborate con l'ausilio di fiscalisti esterni e da questi ricevute;
- assicurare la tempestività ed il controllo delle operazioni di liquidazione e pagamento delle - imposte e dell'IVA;

Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a tenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dalla Società e dalle procedure e norme aziendali sopra richiamate.

4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute. I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nelle procedure "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01" e "Procedura di gestione del whistleblowing" a cui si rimanda.



PARTE SPECIALE 5

- **Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**
 - **Delitti contro l'industria e il commercio**
 - **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

Parte speciale 5
Reati di falsità in monete, etc.
Delitti contro industria e commercio
Reati contro il diritto d'autore

INDICE

1. Le fattispecie dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del d.lgs. 231/2001), dei delitti contro l'industria e il commercio (art. 25- bis. 1 del d.lgs. 231/2001) e dei reati di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del d.lgs. 231/2001)

1.1. Le fattispecie dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del d.lgs. 231/2001)

1.2. Le fattispecie dei delitti contro l'industria e il commercio (art.25-bis.1 del d.lgs. 231/2001)

1.3. Le fattispecie dei reati di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del d.lgs. 231/2001)

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella parte speciale 5

3. Principi generali di comportamento

4. Regole specifiche di condotta

5. I controlli dell'organismo di vigilanza

Parte speciale 5 - Reati di falsità in strumenti e segni di riconoscimento, delitti contro l'industria ed il commercio e in materia di violazione del diritto d'autore

1. Le fattispecie dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001), dei delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis. 1 del D.Lgs. 231/2001) e dei reati di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001)

1.1. Le fattispecie dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001)

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di VIS PESARO i seguenti reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25-bis:

- **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)** Il reato si configura qualora un soggetto spenda o metta altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

1.2. Le fattispecie dei delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis. 1 del D.Lgs. 231/2001)

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di VIS PESARO i seguenti reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25-bis:

- **Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)** Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale (brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri), contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque faccia uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

- **Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)**

Questa fattispecie punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513 bis c.p.)**

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

- **Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 bis c.p.)**

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

- **Vendita di prodotti con segni mendaci (Art. 517 c.p.)**

Il delitto consiste nel mettere in vendita, o comunque in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto

1.3. Le fattispecie dei reati di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001)

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di VIS PESARO i seguenti reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 all'art. 25-novies:

• **Divulgazione tramite reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171 comma 1 lett. a-bis e comma 3. legge 633/1941)**

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171 della Legge sul Diritto d'Autore, il Decreto 231 ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

- la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa;
- la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

• **Reati in materia di software e banche dati (art. 171-bis, Legge 633/41)**

Punisce chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); ovvero chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca dati. Tale norma è posta a tutela penale del software e delle banche dati. Con il termine "software", si intendono i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell'autore; mentre con "banche dati", si intendono le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

• **Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche (art. 171-ter Legge 633/1941)**

La norma elenca una nutrita casistica di condotte illecite, se commesse per uso non personale e col fine di lucro, aventi ad oggetto: opere destinate al circuito televisivo, cinematografico, delle vendite o del noleggio; supporti di qualunque tipo contenenti opere musicali, cinematografiche, audiovisive, loro fonogrammi, videogrammi o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche scientifiche, didattiche, musicali, multimediali.
Sono infatti punite:

- le condotte di abusiva integrale o parziale duplicazione, riproduzione, diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento;
- le condotte, poste in essere da chi non ha partecipato all'abusiva duplicazione o riproduzione, di introduzione in Italia, detenzione per la vendita o distribuzione, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico o trasmissione televisiva o radiofonica, diffusione in pubblico delle riproduzioni abusive;
- le medesime condotte di cui al punto precedente (salvo l'introduzione in Italia e la diffusione in pubblico) riferite a supporti di qualsiasi tipo, anche se non frutto di abusiva duplicazione o riproduzione, privi del prescritto contrassegno SIAE o con contrassegno falso. Sono altresì sanzionate le condotte abusive concernenti, in sintesi: la

diffusione di servizi ricevuti con decodificatori di trasmissioni criptate; i traffici di dispositivi che consentano l'accesso abusivo a detti servizi, o di prodotti diretti ad eludere le misure tecnologiche di contrasto agli utilizzi abusivi a detti servizi; la rimozione o l'alterazione delle informazioni elettroniche inserite nelle opere protette comparenti nelle loro comunicazioni al pubblico, circa il regime dei diritti sulle stesse gravanti, ovvero l'importazione o la messa in circolazione di opere dalle quali siano state rimosse od alterate le precedenti informazioni.

• **Omesse o false comunicazioni alla SIAE (art. 171-septies Legge 633/1941)**

Commettono il reato i produttori o gli importatori di supporti contenenti software destinati al commercio che omettono di comunicare alla SIAE i dati necessari all'identificazione dei supporti per i quali vogliono avvalersi dell'esenzione dall'obbligo di apposizione del contrassegno SIAE. E' altresì punita la falsa attestazione di assolvimento degli obblighi di legge rilasciata dalla SIAE per l'ottenimento di contrassegni da apporre ai supporti contenenti software od opere audiovisive.

• **Fraudolenta decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (art. 171-octies Legge 633/1941)**

Il delitto è commesso da chiunque, per fini fraudolenti, produce, importa, promuove, installa, pone in vendita, modifica o utilizza anche solo per uso personale apparati di decodificazione di trasmissione audiovisive ad accesso condizionato, anche se ricevibili gratuitamente.

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale 5

Con riferimento ai reati ex art. 25-bis, i processi sensibili ritenuti teoricamente a rischio, in ambito VIS PESARO, sono i seguenti:

- *la gestione del denaro contante, in caso di incasso di denaro di provenienza illecita, anche in buona fede;*
- *approvvigionamento di beni (selezione e gestione di fornitori per la produzione di beni a marchio VIS PESARO).*

Con riferimento ai reati ex art. 25-bis.1, i processi sensibili ritenuti teoricamente a rischio, sono i seguenti:

- *gestione dei contratti con gli sponsor e dei contratti per la cessione dei diritti televisivi;*
- *gestione della campagna trasferimenti;*
- *gestione dei rapporti con le società calcistiche avversarie e con gli arbitri, in occasione delle gare;*
- *sviluppo e commercializzazione di prodotti (merchandising) sia autoprodotti che prodotti da terzi su licenza;*
- *commercializzazione di prodotti tramite punti vendita gestiti da personale della Società o negozi indiretti;*
- *gestione degli incassi di denaro contante presso i punti vendita gestiti da personale della Società, in caso di incasso di denaro di provenienza illecita, anche in buona fede.*

Con riferimento ai reati ex art. 25-novies, i processi sensibili ritenuti potenzialmente a rischio, in ambito VIS PESARO, sono i seguenti:

- *gestione dell'evento-partita (riproduzione e diffusione di contenuti audio-visivi, immagini, e/o musica al pubblico presso lo Stadio);*
- *sviluppo e gestione di iniziative commerciali (utilizzo di immagini, musiche e video per la produzione di materiale promozionale);*
- *organizzazione e gestione di eventi;*
- *gestione dei mezzi di comunicazione di VIS PESARO (contenuti editoriali);*
- *gestione delle modifiche architetture ed applicative (acquisto e gestione software in licenza).*

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i collaboratori di VIS PESARO sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

3. Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti di VIS PESARO in via diretta, mentre ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, ai soggetti sopra individuati **è vietato, a mero titolo esemplificativo:**

- a) l'utilizzo fraudolento di marchi di enti di certificazione;
- b) l'utilizzo di certificazioni non possedute;
- c) l'utilizzo delle certificazioni fuori dagli ambiti e dai termini temporali per i quali è stata ottenuta;
- d) ogni azione in violazione della normativa vigente in materia di ritiro dalla circolazione e trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsità; g) la contraffazione o l'alterazione di marchi o segni distintivi di prodotti industriali;
- e) la commercializzazione diretta di prodotti che possano indurre in inganno il compratore circa l'origine, la provenienza, la composizione (materiale), la qualità o la quantità del prodotto stesso;
- f) la distribuzione o vendita di prodotti contraffatti nel nome o nel marchio, o con segni distintivi contraffatti o alterati;
- g) la diffusione di notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente che siano anche solo potenzialmente idonei a determinarne il discredito;
- h) lo svolgimento di qualsiasi attività che possa essere considerata una forma di concorrenza non pienamente corretta e trasparente;
- i) la diffusione informazioni menzognere in danno di terzi potenziali concorrenti;
- j) la realizzazione qualsiasi forma di attività intimidatoria o vessatoria nei confronti di concorrenti
- k) l'abusiva trasmissione / diffusione allo Stadio di opere musicali, spettacoli o filmati coperti da
- l) diritto d'autore;

m) la diffusione, a qualsiasi titolo, di produzioni audiovisive (cd/dvd) senza aver adempiuto a quanto previsto dalla Legge (contrassegno SIAE) o comunque abusivamente; q) l'abusiva trasmissione / diffusione di opere musicali, spettacoli o filmati coperti da diritto d'autore, nel corso di eventi organizzati;

n) l'abusiva trasmissione sul sito internet o mediante il canale televisivo di opere musicali, s) spettacoli o filmati coperti da diritto d'autore;

o) l'abusiva pubblicazione sulla rivista o sul sito internet di parti di opere letterarie coperte dal diritto d'autore;

p) l'abusiva installazione, duplicazione, o diffusione a terzi di programmi (software) soggetti a licenza;

4. Regole specifiche di condotta

Ad integrazione ed ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi generali di comportamento, sono previste e formalizzate specifiche norme aziendali aventi ad oggetto:

- *gli strumenti e le procedure operative adottati per il riconoscimento di denaro contante falso;*
- *la verifica sull'esistenza di diritti d'autore sui contenuti audio-visivi diffusi nei punti vendita gestiti da personale della Società o di terzi, e sul loro corretto utilizzo;*
- *la verifica di ogni comunicazione a carattere pubblicitario o promozionale, al fine di garantire la coerenza della stessa rispetto alle caratteristiche del prodotto e l'assenza di messaggi ingannevoli;*
- *la verifica dell'intera filiera produttiva e distributiva attraverso l'inserimento di clausole contrattuali con i fornitori che prevedano la garanzia da parte degli stessi di non ledere, nell'ambito dell'attività svolta, i diritti dei terzi;*
- *la previsione di clausole contrattuali nei confronti dei fornitori che prevedano la responsabilità di quest'ultimi anche per l'operato di eventuali sub-fornitori.*

La gestione degli "eventi" organizzati presso lo stadio della VIS PESARO è inoltre regolamentata dalla procedura "Ricavi da Stadio".

Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a tenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dalla Società e dalle procedure e norme aziendali sopra richiamate.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nelle procedure "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01" e "Procedura di gestione del whistleblowing" cui si rimanda.



PARTE SPECIALE 6

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

INDICE

- 1. Le fattispecie dei reati di delitto informatico e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del d.lgs.231/2001)**
- 2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella parte speciale 6**
- 3. Principi generali di comportamento**
- 4. Regole specifiche di condotta**
- 5. I controlli dell'organismo di vigilanza**

Parte speciale 6 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1. Le fattispecie dei reati di delitto informatico e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001)

La legge 18.3.2008 n. 48, entrata in vigore il 5.4.2008, ha introdotto nell'ordinamento italiano una serie di nuove fattispecie di reato che possono essere commesse attraverso un illecito utilizzo di documenti informatici e/o di sistemi informatici. Tale legge ha altresì introdotto nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 24-bis, che estende alle società, ricorrendone i presupposti, la responsabilità amministrativa per i reati sopra indicati. La natura informatica che qualifica questi reati può riguardare le modalità di realizzazione della condotta, il suo oggetto materiale, il bene giuridico tutelato o la natura dei mezzi di prova. Preliminarmente, al fine di agevolare la lettura delle norme, vengono di seguito fornite le definizioni di documento informatico e sistema informatico:

- per documento informatico si intende "la rappresentazione informatica di atti, fatti, o dati giuridicamente rilevanti" secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale ex D.Lgs. 82/2005;
- per sistema informatico si intende, secondo la Convenzione di Budapest, "qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, attraverso l'esecuzione di un programma per elaboratore, compie un'elaborazione automatica di dati".

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di VIS PESARO i seguenti reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 24-bis:

• 491 bis c.p. Documenti informatici

Tale norma, di portata generale, estende le sanzioni previste per le falsità degli atti pubblici e privati, alle falsità riguardanti, rispettivamente, un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

• 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

La norma in esame punisce l'accesso non autorizzato ad un sistema informatico o telematico altrui, protetto da misure di sicurezza interne al medesimo, siano esse di tipo hardware o software. La condotta illecita può concretizzarsi sia in un'attività di "introduzione" che di "permanenza" abusiva nel sistema informatico o telematico del proprietario del medesimo. Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico. Il reato in questione, ad esempio, contrasta il fenomeno dei c.d. "hackers", e cioè di quei soggetti che si introducono nei sistemi informatici altrui, attraverso le reti telematiche, aggirando le protezioni elettroniche create dai proprietari di tali sistemi per tutelarsi dagli accessi indesiderati.

• 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

La norma in esame, tutelando la riservatezza dei codici di accesso, punisce la condotta di chi si procura illecitamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei per accedere ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. Tra le condotte illecite tipizzate dalla norma rientrano anche le attività di diffusione, comunicazione o consegna a terzi dei predetti codici idonei all'accesso, nonché di comunicazione di indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo. La norma sanziona solo le condotte prodromiche e preparatorie all'accesso abusivo al sistema informatico o telematico. Il reato, ad esempio, è integrato qualora un soggetto ceda illecitamente ad un terzo la propria password di accesso alle banche dati cui abitualmente si collega.

• 615 quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico e telematico

La norma in esame sanziona quelle condotte abusive che si sostanziano nella diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico. L'ipotesi tipica è quella di creazione dei c.d. "programmi virus", che diffondendosi e riproducendosi minano la funzionalità dei sistemi ove riescano ad introdursi.

• 617 quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

La norma in esame, tutelando la genuinità e la riservatezza delle comunicazioni, punisce le condotte di intercettazione, impedimento o interruzione delle comunicazioni telematiche, poste in essere all'insaputa del soggetto che trasmette la

comunicazione. La formula normativa di "comunicazioni telematiche" si presta ad abbracciare qualunque forma e qualunque strumento di divulgazione, ivi compresa la stessa via telematica, e quindi anche la diffusione del testo della comunicazione via Internet o attraverso qualsiasi altra rete. Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

• **617 quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**

La norma in esame punisce la condotta di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, posta in essere al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla legge.

• **635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità**

La norma in questione al primo comma punisce le condotte prodromiche e preparatorie al danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di cui all'art. 635 bis c.p. riguardanti informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità. La concreta realizzazione del danno, invece, integra un'autonoma ipotesi di reato, sanzionata più pesantemente nel comma 2 della norma in commento.

• **635 quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** La norma in questione punisce i fatti di danneggiamento previsti dall'art. 635 quater c.p. riguardanti i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

• **640 quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica**

La norma in esame punisce la frode informatica commessa esclusivamente dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica ovvero fornisce altri servizi connessi con quest'ultimo, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale ex D.Lgs. 82/2005. La condotta punita penalmente consiste nella violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato: si tratta, in particolare, degli obblighi di controllo e garanzia previsti dal predetto D.Lgs. 82/2005.

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale 6

Con riferimento ai reati previsti dall'art. 24-bis i principali processi sensibili ritenuti più specificatamente a rischio, in ambito VIS PESARO, sono i seguenti:

- Gestione delle modifiche architetture ed applicative del sistema informatico
- Continuità del servizio
- Sicurezza logica dei sistemi
- Gestione del Service Desk e degli incidenti/problemi
- Misure per la sicurezza delle reti di trasmissione
- Gestione dell'ambiente fisico

Le disposizioni della Presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti aziendali coinvolti, a vario titolo, nella gestione o nell'utilizzo dei sistemi informativi aziendali; ovvero tutti i dipendenti, i collaboratori esterni, temporanei e continuativi, i fornitori che per le loro attività abbiano accesso fisico o logico ai sistemi informativi di VIS PESARO.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i collaboratori di VIS PESARO sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

3. Principi generali di comportamento

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, ai soggetti sopra individuati è fatto divieto di:

- porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi informativi altrui con l'obiettivo di:
 - *acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi;*
 - *danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;*
 - *utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi.*
- porre in essere condotte miranti alla distruzione o all'alterazione dei documenti informatici aventi finalità probatoria in assenza di una specifica autorizzazione;
- utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati dal personale della Funzione Information Technology di VIS PESARO;
- aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (Antivirus, Firewall, proxy, server,...);
- lasciare il proprio Personal Computer sbloccato e incustodito;
- rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) alla rete aziendale o anche ad altri siti/sistemi;
- detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
- entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato. Il personale della Funzione Information Technology di VIS PESARO deve attivarsi, in base al proprio ruolo e responsabilità, al fine di porre in essere quelle azioni necessarie per:
 - verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali;
 - identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli IT;
 - valutare la corretta implementazione tecnica del sistema "deleghe e poteri" aziendale a livello di sistemi informativi ed abilitazioni utente riconducibile ad una corretta segregazione dei compiti;
 - vigilare sulla corretta applicazione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari al fine di fronteggiare, nello specifico, i delitti informatici e di trattamento dei dati, suggerendo ogni più opportuno adeguamento.

I responsabili delle Direzioni/Funzioni di VIS PESARO devono attivarsi, in base al proprio ruolo e responsabilità, al fine di porre in essere le azioni necessarie per monitorare il corretto utilizzo degli accessi (user - id, password) ai sistemi informativi di terze parti.

Tutti i soggetti inclusi nel presente documento sono tenuti a rispettare, per le attività di rispettiva competenza, le seguenti regole:

- gli strumenti aziendali devono essere utilizzati nel rispetto delle policy e procedure aziendali definite;
- le credenziali utente devono essere oggetto di verifica periodica al fine di prevenire eventuali erronee abilitazioni ai sistemi applicativi;
- non deve essere consentito l'accesso alle aree riservate (quali server rooms, locali tecnici, ecc.) alle persone che non dispongono di idonea autorizzazione, temporanea o permanente e, in ogni caso, nel rispetto della normativa (interna ed esterna) vigente in materia di tutela dei dati personali;

- la navigazione in internet e l'utilizzo della posta elettronica attraverso i sistemi informativi aziendali deve essere limitato alle sole attività lavorative;
- siano, sui diversi applicativi aziendali, applicate le regole atte ad assicurare l'aggiornamento delle password dei singoli utenti;
- la sicurezza fisica dell'infrastruttura tecnologica di VIS PESARO sia implementata nel rispetto delle regole interne ed in modo da consentire un monitoraggio delle attività di gestione e manutenzione sulla stessa;
- le attività svolte da parte di fornitori terzi in materia di: – networking; – gestione software applicativi; – gestione sistemi hardware; devono rispettare i principi e le regole aziendali al fine di tutelare la sicurezza dei dati ed il corretto accesso da parte dei soggetti ai sistemi applicativi ed informatici (come specificato anche nell'ambito del Modello Organizzativo Data Protection).

4. Regole specifiche di condotta

Ad integrazione ed ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi già declinati nel Codice Etico, sono state formalizzate specifiche policy ricomprese all'interno del Dossier Privacy elaborato in aderenza alle nuove disposizioni comunitarie del GDPR Privacy in vigore dal 2019.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute. I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nelle procedure "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01" e "Procedura gestione del whistleblowing" cui si rimanda.



PARTE SPECIALE 7

Delitti di criminalità organizzata

INDICE

- 1. Le fattispecie dei reati di criminalità organizzata (art. 24-ter del d.lgs. 231/2001)**
- 2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella parte speciale**
- 3. Principi generali di comportamento**
- 4. Regole specifiche di condotta**
- 5. I controlli dell'organismo di vigilanza**

Parte speciale 7-Delitti di criminalità organizzata

3 1. Le fattispecie dei reati di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001)

L'art. 2, comma 29, della L. 94/2009, recante disposizioni in materia di pubblica sicurezza, ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 24-ter, che introduce tra i possibili reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti numerose fattispecie c.d. di "criminalità organizzata", anche se non connotate dal requisito della "transnazionalità".

A seguito delle attività di mappatura dei rischi, si è ritenuto di concludere che l'unica fattispecie che comporta astrattamente un rischio di realizzazione all'interno dell'azienda è quella di cui all'art. 416 c.p (associazione per delinquere, di natura semplice - escluso sesto comma).

- Art. 416 c.p. "associazione per delinquere": quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni (omissis).

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale 7

Per la sua natura particolare, caratterizzata da una carenza di tipicità della fattispecie, il reato di "associazione per delinquere" è astrattamente configurabile oltre che in alcuni ambiti puramente interni, anche e soprattutto negli ambiti di attività di VIS PESARO caratterizzati da un contatto frequente o continuativo con terze parti, laddove uno o più soggetti interni alla Società, approfittando delle proprie mansioni, possano associarsi con soggetti esterni al fine di commettere in forma organizzata più delitti nell'interesse o a vantaggio di VIS PESARO. Più in particolare, si è ritenuto di considerare la possibilità teorica che taluni specifici reati, già considerati in altre Parti Speciali (cui si rimanda), possano essere commessi anche in forma "associativa".

Potrebbe quindi configurarsi l'ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di uno dei seguenti reati:

- **Corruzione (Parte Speciale 1);**
- **Indebita percezione di contributi federali (Parte Speciale 1);**
- **False comunicazioni sociali (Parte Speciale 2);**
- **Abuso di informazioni privilegiate / manipolazione di mercato (Parte Speciale 2);**
- **Ricettazione / riciclaggio / autoriciclaggio / impegno di beni, denaro o altre utilità di provenienza illecita (Parte Speciale 4);**
- **Frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa (Parte Speciale 11)**

Oltre ai reati sopra riportati, si riconosce la teorica possibilità che si possa commettere il **reato di associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati in materia tributaria.**

Conseguentemente, si riconoscono quali processi sensibili teoricamente a rischio in ambito VIS PESARO - anche ai fini del reato di associazione a delinquere - i seguenti:

- **approvvigionamento di beni e servizi e l'assegnazione di incarichi professionali;**
- **gestione della contabilità, del bilancio e degli adempimenti fiscali;**
- **gestione degli investimenti in area sportiva e non;**
- **vendita e gestione di sponsorizzazioni, diritti pubblicitari, diritti radiotelevisivi e media;**

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) *indicare i principi che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;*
- b) *fornire all'Organismo di Vigilanza, ed ai Responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.*

3. Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti ed ai dipendenti di VIS PESARO in via diretta, mentre al personale tesserato non dipendente e agli altri consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi comportamentali e divieti previsti nella presente Parte Speciale e nel Codice Etico di VIS PESARO.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, i soggetti sopra individuati dovranno:

a) tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge, dei regolamenti sportivi nazionali ed internazionali, nonché delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate:

- *all'organizzazione e alla gestione delle gare;*
- *alla gestione degli adempimenti sportivi;*
- *alla conclusione di operazioni di trasferimento di calciatori e di sottoscrizione di contratti di prestazione sportiva. a) tenere un atteggiamento trasparente e collaborativo, ispirato a principi di sportività, nei rapporti con le altre società calcistiche, con i calciatori e i loro agenti, con gli arbitri e con i rappresentanti delle istituzioni sportive;*

b) osservare rigorosamente, anche nei rapporti con i terzi, tutte le norme poste dalla legge a tutela della veridicità dell'informativa contabile, contro il riciclaggio e in materia fiscale;

c) fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. Inoltre, ai soggetti sopra individuati è vietato, a mero titolo esemplificativo:

- promettere o versare indebitamente somme o beni in natura a qualsiasi soggetto per promuovere o favorire gli interessi della Società o condizionare, anche indirettamente, il regolare svolgimento delle competizioni sportive;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura o effettuare pressioni indebite nei confronti di tecnici, calciatori o arbitri; in generale, compiere con qualsiasi mezzo atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione in cui VIS PESARO sia impegnata;
- effettuare scommesse, direttamente o tramite terzi, sull'esito delle gare di VIS PESARO o di altre squadre concorrenti; - comunicare a terzi informazioni riservate sia di carattere economico-finanziario, sia relative alla gestione tecnico-sportiva della squadra;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- riconoscere compensi in favore di fornitori, partner commerciali, consulenti, agenti o intermediari senza adeguata giustificazione e in assenza di accordi formalizzati;
- Emettere fatture/autofatture ed effettuare registrazioni contabili senza adottare il corretto regime IVA;
- Effettuare dichiarazioni dei redditi non rispondenti a quanto risultante dalla contabilità o in generale effettuare operazioni atte a determinare un reddito imponibile non corretto/veritiero.

4. Regole specifiche di condotta

Ad integrazione dei principi comportamentali e dei divieti sopra elencati, oltre che alle previsioni del Codice Etico, si ricorda che sono state formalizzate specifiche procedure interne e norme aziendali volte a disciplinare le attività operative ed i controlli in essere nell'ambito dei principali processi aziendali. Con particolare riferimento alle attività a rischio di cui al precedente paragrafo 2, le procedure vigenti riguardano:

- la gestione degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, gli Organismi Sportivi e le Autorità di Vigilanza;

- l'approvvigionamento di beni e prestazioni (inclusa l'assegnazione di incarichi professionali); – gli investimenti in area sportiva (inclusa la gestione dei rapporti con agenti e intermediari);
- la chiusura delle situazioni contabili annuali e infrannuali e la redazione dell'informativa contabile;
- la gestione delle vendite connesse con lo Stadio;
- la vendita e gestione di sponsorizzazioni, diritti pubblicitari, diritti radiotelevisivi e media;
- la gestione delle informazioni privilegiate e di tenuta del registro degli insider;
- la gestione della tesoreria.

Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a tenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dalla Società e dalle procedure e norme aziendali sopra richiamate.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute. I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nelle procedure "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01" e "Procedura di gestione del whistleblowing" a cui si rimanda.



PARTE SPECIALE 8

Reati ambientali

INDICE

- 1. Le fattispecie dei reati ambientali (art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001)**
- 2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella parte speciale**
- 3. Principi generali di comportamento**
- 4. Regole specifiche di condotta**
- 5. I controlli dell'organismo di vigilanza.**

Parte speciale 8 - Reati ambientali

3.1. Le fattispecie dei reati ambientali (art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001)

Con il D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121, entrato in vigore il 16 agosto 2011, sono stati introdotti nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell'Ente ex D.Lgs. 231/01 i reati c.d. "ambientali".

Si tratta dei reati in violazione degli artt. 727-bis e 733-bis c.p., alcuni dei reati di cui al D.Lgs. 152/06 (Testo Unico Ambientale), nonché alcuni reati di cui alle leggi 150/92, 549/97 e D.Lgs. 202/07.

Successivamente, con la Legge 22 maggio 2015 n. 68, il novero dei reati è stato integrato con le fattispecie di cui agli artt. 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-sexies e 452-octies c.p. (c.d. "ecoreati"). Infine, il D. Lgs 1° marzo 2018, n. 21, ha abrogato l'art. 260 del D. Lgs. 156/06 introducendo l'art. 452-quaterdecies c.p.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di VIS PESARO i seguenti reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25-undecies:

- **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727 bis c.p.)** Questa fattispecie si realizza nel caso di uccisione, cattura o detenzione di esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta.

- **Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue (Art. 137 D.Lgs. 152/2006)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui lo svolgimento delle attività aziendali comporti lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in concentrazioni difformi dalle prescrizioni legislative o le attività stesse siano condotte in difformità rispetto alle previsioni autorizzative.

- **Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (Art. 256 D.Lgs. 152/2006)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui sia svolta l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti – sia pericolosi che non pericolosi – in mancanza della prescritta autorizzazione; sia effettuato illegittimamente il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi; sia realizzata o gestita una discarica non autorizzata, anche eventualmente destinata ai rifiuti pericolosi; siano svolte attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

- **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 D.Lgs. 152/2006)**

Tale ipotesi di reato punisce chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452-quaterdecies c.p.)**

Tale ipotesi di reato punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

- **Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione (Art. 260 bis D.Lgs. 152/2006)**

Tale ipotesi di reato punisce chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti, nonché durante il trasporto faccia uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. Il reato punisce inoltre il trasportatore che accompagni il trasporto dei rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI-Area Movimentazione fraudolentemente alterata.

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale 8

Con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-undecies, i principali processi sensibili ritenuti più specificatamente a rischio, in ambito VIS PESARO, sono i seguenti:

- **Gestione e caratterizzazione dei rifiuti**
- **Gestione delle acque reflue.**

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare i principi che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, ed ai Responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

3. Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti ed ai dipendenti di VIS PESARO in via diretta, mentre al personale tesserato non dipendente e agli altri consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi comportamentali e divieti previsti nella presente Parte Speciale e nel Codice Etico di VIS PESARO.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, i soggetti sopra individuati dovranno:

a) Tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge, dei limiti delle autorizzazioni ambientali ricevute e di eventuali prescrizioni, nonché delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate:

- alla gestione dei rifiuti sanitari, pericolosi e non pericolosi;
- alla gestione degli scarichi di acque reflue;
- alla gestione, manutenzione e sanificazione dei campi e delle strutture di proprietà o in uso a VIS PESARO.

b) Nella selezione dei fornitori cui è demandata la raccolta ed il trasporto dei rifiuti (ovvero coloro che producono rifiuti nel corso delle proprie attività svolte presso VIS PESARO) porre particolare attenzione all'affidabilità ed accertarsi del possesso dei requisiti. Laddove VIS PESARO si configuri come produttore del rifiuto, verificare le autorizzazioni previste per il trasportatore e lo smaltitore, secondo quanto imposto dalla vigente legislazione (autorizzazione al trasporto, verifica che i mezzi siano autorizzati per lo specifico codice CER, autorizzazione dell'impianto destinatario per lo specifico codice CER, ottenimento quarta copia del formulario).

c) Rispettare la regolamentazione e gli obblighi legislativi vigenti in materia di tracciabilità dei rifiuti, inclusi, quando in vigore, i nuovi obblighi derivanti dall'adesione al Sistema elettronico di rintracciabilità dei rifiuti (SISTR). Inoltre, ai soggetti sopra individuati è vietato, a mero titolo esemplificativo:

d) porre in essere o dare causa a violazioni dei protocolli specifici di comportamento e di controllo contenuti nella presente Parte Speciale, nonché della regolamentazione aziendale in materia di gestione ambientale;

e) in sede di realizzazione di prescrizioni imposte dalla legge o da Enti pubblici in materia ambientale, perseguire l'obiettivo di risparmio costi e tempi a scapito della tutela dell'ambiente;

f) presentare o predisporre, anche in concorso con terzi, certificati falsi di analisi dei rifiuti;

g) superare i limiti consentiti, in termini di tempo e di quantità, per il temporaneo deposito di rifiuti sanitari o altri rifiuti.

h) in sede di ispezioni e verifiche, adottare comportamenti finalizzati ad influenzare indebitamente, nell'interesse della Società, il giudizio/parere degli Organismi di controllo.

4. Regole specifiche di condotta

Ad integrazione dei principi comportamentali e dei divieti sopra elencati, oltre che alle previsioni del Codice Etico, si ricorda che sono state formalizzate specifiche procedure interne e norme aziendali volte a disciplinare le attività operative ed i controlli in essere nell'ambito dei principali processi aziendali.

Con particolare riferimento alle attività a rischio di cui al precedente paragrafo 2, le procedure vigenti sono le seguenti:

- la gestione delle tematiche ambientali.

In base all'evoluzione delle attività gestite presso i siti di VIS PESARO, il vertice aziendale ed il personale coinvolto nella gestione e manutenzione dei siti devono in ogni caso verificare l'eventuale futura necessità di formalizzazione di ulteriori regole, procedure e responsabilità con riferimento a:

- il corretto esercizio di impianti che producono emissioni in atmosfera;
- la corretta attività di manutenzione di impianti eventualmente contenenti sostanze lesive dell'ozono.

Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a tenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dalla Società e dalle procedure e norme aziendali sopra richiamate.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nelle procedure "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01" e "Procedura di gestione del whistleblowing" cui si rimanda. VIS PESARO F.C. S.p.A. Modello di organizzazione, gestione e controllo (ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)



PARTE SPECIALE 9

Corruzione tra privati

INDICE

1. Il reato di “corruzione tra privati” [art. 25-ter c.1 lettera s-bis) del d.lgs. 231/2001]
2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella parte speciale 9
3. Principi generali di comportamento
4. Regole specifiche di condotta
5. I controlli dell'organismo di vigilanza

Parte speciale 9 - Corruzione tra privati

3 1. Il reato di "corruzione tra privati" [art. 25-ter c.1 lettera s-bis) del D.Lgs. 231/2001]

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata il 13 novembre 2012, è stato ampliato il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. n. 231/2001, prevedendo:

- a) La fattispecie di **"induzione indebita a dare o promettere utilità"**, di cui all'articolo 319- quater c.p. richiamato dall'art. 25, c. 3 del D.Lgs. 231/2001 - Si veda Parte Speciale 1.
- b) La fattispecie di **"corruzione tra privati"**, di cui all'articolo 2635 c.c. (così come novellato dalla medesima legge n. 190/2012), richiamato dall'art. 25-ter comma 1, lettera s-bis del D.Lgs. 231/2001 Con il D.Lgs. 38/2017 del 14 aprile 2017, l'ordinamento italiano ha revisionato il dettato dell'art. 2635 c.c. "corruzione tra privati".

La nuova formulazione prevede, con riferimento alla corruzione "passiva":

- a) che i destinatari della norma non siano più soltanto coloro che rivestono posizioni apicali all'interno delle società (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci e liquidatori), ma anche coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive "di fatto";
- b) la punibilità non solo per la "dazione e promessa", ma anche per la "sollecitazione" per sé o per altri di denaro o altra utilità non dovuti;
- c) la punibilità delle suddette condotte anche se poste in essere da un intermediario ("per interposta persona");
- d) la punibilità anche in assenza di un danno alla società o all'ente.

Con riferimento alla corruzione "attiva", si rende possibile la punibilità anche dell'offerta di denaro o altra utilità (e non solo della dazione e della promessa) anche nell'eventualità in cui sia posta in essere da un intermediario.

Al contempo è stato introdotto l'art. 2635-bis c.c. "istigazione alla corruzione tra privati". Diviene punibile colui che cercherà di corrompere le figure di cui sopra, anche senza che la dazione, promessa o sollecitazione siano accettate. In particolare, la norma prevede che chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiaccia, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale 9

Le condotte tipiche della corruzione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono applicabili anche con riferimento al reato nei confronti di privati. Sono pertanto "sensibili" per VIS PESARO tutti i processi già considerati nella Parte Speciale 1, con particolare riferimento ai processi c.d. "strumentali", ovvero laddove può concretizzarsi una modalità di comportamento che costituisce un mezzo per un evento corruttivo, anche successivo:

- l'approvvigionamento di beni e servizi e l'assegnazione di incarichi professionali;
- la gestione dei rapporti con agenti e intermediari;
- la gestione amministrativa del processo di vendita (ciclo attivo) e del processo di acquisto o di investimento (ciclo passivo);
- la gestione di incassi e pagamenti;
- la gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza;
- la gestione e la concessione di omaggi;
- la richiesta e la gestione di finanziamenti;
- la gestione dei tesseramenti di calciatori professionisti e non;
- la gestione delle assunzioni del personale dipendente e parasubordinato;

- la gestione di promozioni, avanzamenti di carriera, aumenti, assegnazione di "fringe benefits" a favore di dipendenti;
- la vendita di sponsorizzazioni, eventi e la gestione del ticketing (inclusa la gestione ed emissione di biglietti omaggio).

In aggiunta a ciò, debbono considerarsi "sensibili" ai fini del rischio di commissione del reato di corruzione tra privati tutte quelle attività aziendali nel cui ambito può manifestarsi l'occasione per la commissione del reato.

Si ritengono dunque più specificatamente a rischio le seguenti attività:

- la vendita di sponsorizzazioni, eventi, etc.;
- la negoziazione di diritti televisivi collettivi o individuali;
- la gestione delle trattative per l'acquisizione e cessione di calciatori professionisti e per la stipula dei contratti di prestazione sportiva;
- la gestione dei rapporti con le altre società calcistiche, anche in occasione delle gare;
- la gestione dell'evento partita
- la gestione dei rapporti con le controparti contrattuali o con altre imprese, sebbene operanti in settori diversi da quello calcistico;
- la gestione dei rapporti con le controparti bancarie e assicurative.

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare i principi che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, ed ai Responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

3. Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti ed ai dipendenti di VIS PESARO in via diretta, mentre al personale tesserato non dipendente e agli altri consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di azioni o di omissioni tali da integrare, direttamente o indirettamente, il reato di corruzione tra privati; sono altresì proibite le violazioni ai principi comportamentali e divieti previsti nella presente Parte Speciale e nel Codice Etico di VIS PESARO.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, i soggetti sopra individuati dovranno:

a) tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge, nonché delle procedure aziendali interne, in tutte le attività che comportano rapporti con altre Società, laddove VIS PESARO potrebbe ricavare un indebita utilità o interesse, concedendo o promettendo – anche per interposta persona – denaro, omaggi o altra utilità, nei rapporti con:

- *amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori;*
- *qualsiasi soggetto sottoposto alla direzione e alla vigilanza di uno di essi.*

Inoltre, ai soggetti sopra individuati è vietato, a mero titolo esemplificativo:

b) porre in essere o dare causa a violazioni dei protocolli specifici di comportamento e di controllo contenuti nella presente Parte Speciale, nonché della regolamentazione aziendale richiamata nel successivo paragrafo 4;

c) concedere o promettere denaro, abbonamenti o biglietti omaggio, altri tipi di omaggio, benefici o altra utilità a soggetti – come sopra menzionati – appartenenti a:

- controparti contrattuali, società o imprese concorrenti;
- controparti bancarie o assicurative, al fine di ottenere, ad esempio, estensioni di linee di fido, minori covenants (se previsti) o condizioni maggiormente contrattuali favorevoli;
- controparti nell'ambito dell'assegnazione / negoziazione di diritti televisivi collettivi o individuali (Lega Calcio, singole controparti negoziali), al fine di ottenere una ripartizione maggiormente favorevole a VIS PESARO di diritti collettivi o condizioni contrattuali maggiormente favorevoli nella negoziazione di diritti individuali;
- "buyer" di clienti / potenziali clienti, nell'ambito di negoziazioni per la vendita di sponsorizzazioni, altri diritti o eventi, al fine di ottenere condizioni contrattuali maggiormente favorevoli per VIS PESARO;
- direttori sportivi o altri soggetti che rappresentino una società calcistica, affinché favoriscano la conclusione di una operazione a condizioni economiche favorevoli per VIS PESARO, oppure ostacolino una trattativa con altra società;
- dirigenti, calciatori o allenatori di altra società per orientare un determinato risultato sportivo.

4. Regole specifiche di condotta

Ad integrazione dei principi comportamentali e dei divieti sopra elencati, oltre che alle previsioni del Codice Etico, sono state formalizzate specifiche procedure interne e norme aziendali volte a disciplinare:

- gestione dei ricavi
- gli investimenti, sia in area sportiva che non
- la gestione di omaggi, sponsorizzazioni, liberalità
- la gestione dei pagamenti e della tesoreria
- l'approvvigionamento di beni, servizi e prestazioni.

Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a tenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dalla Società e dalle procedure e norme aziendali sopra richiamate.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute. I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nelle procedure "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01" e "Procedura di gestione del whistleblowing" cui si rimanda. VIS PESARO F.C. S.p.A. Modello di organizzazione, gestione e controllo (ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)



PARTE SPECIALE 10

Reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

INDICE

- 1. La fattispecie di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (25-decies del d.lgs. 231/2001)**
- 2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella parte speciale -10**
- 3. Principi generali di comportamento**
- 4. Regole specifiche di condotta**
- 5. I controlli dell'organismo di vigilanza**

Parte speciale 10 - Reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

1. La fattispecie di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (25- decies del D.Lgs. 231/2001)

La Legge 116/2009 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 la responsabilità amministrativa dell'ente rispetto al reato di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" (art. 25-decies).

La suddetta fattispecie di reato, prevista dall'art. 377-bis c.p. punisce la condotta di chi, mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci colui che è chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere. La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) è punita unicamente qualora realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di danaro o di qualunque altra utilità).

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale 10

I processi sensibili ritenuti teoricamente a rischio, in ambito VIS PESARO, sono i seguenti:

- gestione dei rapporti con i soggetti indagati o imputati in un procedimento penale;
- gestione dei rapporti con parti terze per la definizione di situazioni pre-contenziose o di contenziosi intrapresi nei confronti della Società;
- gestione di contenziosi (es. partecipazione a udienze, ecc.) giudiziari e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi), compresi i contenziosi giuslavoristici e fiscali, incluso l'accesso ad atti, dichiarazioni, interrogatori, transazioni anche in corso di causa, anche tramite il ministero dei difensori di volta in volta incaricati;
- monitoraggio dei contenziosi in corso e di quelli chiusi (rendicontazione periodica).

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i collaboratori di VIS PESARO sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

3. Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti di VIS PESARO in via diretta, mentre ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, ai soggetti sopra individuati è vietato, a mero titolo esemplificativo:

- ogni qualsivoglia condotta volta ad indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale,

- attraverso minaccia o violenza (coazione fisica o morale) al fine di occultare/omettere fatti che possano arrecare un danno alla Società;
- l'uso della forza fisica, della minaccia o dell'intimidazione ovvero la promessa o l'offerta di un'indebita utilità per indurre colui il quale può avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria, con l'intento di ottenere una pronuncia favorevole o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio per la Società;
- l'erogazione di forme di liberalità o di altre utilità a dipendenti o ai terzi che siano persone sottoposte alle indagini preliminari e imputati nel processo penale per indurli a omettere dichiarazioni dovute all'autorità giudiziaria o a falsare le stesse.

4. Regole specifiche di condotta

Per tutelare la Società rispetto al reato di "Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria", si ritiene che i principi etico comportamentali declinati nel Codice Etico, unitamente alle prescrizioni previste dal "paragrafo 4 delle Regole di condotta della Parte speciale 1", costituiscano un presidio adeguato degli specifici rischi connessi alla commissione del reato sopra menzionato.

Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dalla Società e dalle procedure e norme aziendali sopra richiamate.

Inoltre, al fine di monitorare maggiormente il rischio che sia commesso il reato di cui all'Art. 377-bis c.p. la società ha introdotto le seguenti misure di controllo preventive:

- l'identificazione a priori dei soggetti deputati ad intrattenere rapporti con le competenti Autorità Giudiziali mediante l'assegnazione di procure e mandati alle liti nel caso di terze parti che rappresentano la Società;
- la sottoscrizione di accordi con professionisti legali per la gestione delle attività operative connesse ai contenziosi;
- la previsione di attività di reporting sullo status dei contenziosi eventualmente in essere da parte dei professionisti legali esterni;
- la definizione dei livelli autorizzativi necessari per procedere alla rappresentanza della Società durante il contenzioso.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. L'Organismo di Vigilanza interviene di sua iniziativa o a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute. I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nelle procedure "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01" e "Procedura di gestione del whistleblowing" a cui si rimanda.



PARTE SPECIALE 11

Frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa

INDICE

- 1. I reati di “Frode in competizioni sportive” ed “Esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa” [art. 25-quaterdecies del D.Lgs. 231/2001]**
- 2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale 11**
- 3. Principi generali di comportamento**
- 4. Regole specifiche di condotta**
- 5. I controlli dell’Organismo di Vigilanza**

Parte speciale 11 - Frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa

1. I reati di "Frode in competizioni sportive" ed "Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa" [art. 25-quaterdecies del D.Lgs. 231/2001]

Con la Legge 3 maggio 2019, n. 39, pubblicata il 16 maggio 2019, è stata data attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, del 18 settembre 2014.

L'articolo 5 della suddetta Legge ha introdotto nel D.lgs. 231/2001, l'articolo 25-quaterdecies, al fine di includere nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, le seguenti fattispecie di reato:

- Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/89) La norma in esame punisce chiunque offra o prometta denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa (art. 4 L. 401/89) La norma in esame punisce chiunque:
 - a) *eserciti abusivamente l'organizzazione di giochi o scommesse riservati allo Stato o ad altro ente concessionario, ovvero organizzi pubbliche scommesse su altre competizioni;*
 - b) *organizzi o raccolga scommesse a mezzo di apparecchi vietati o per i quali sia sprovvisto dell'autorizzazione all'uso;*
 - c) *venda biglietti o partecipi all'organizzazione abusiva di giochi o scommesse di Stati esteri;*
 - d) *partecipi alle operazioni sopracitate mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo;*
 - e) *svolga qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere.*

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale 11

I reati previsti dall'art. 25-quaterdecies sono configurabili nell'ambito dei rapporti con altre società sportive, con singoli atleti e più in generale con tutti i soggetti che possano favorire o consentire condotte configurabili come frode in competizioni sportive o esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa.

Con riferimento al reato di frode in competizioni sportive, i principali processi sensibili ritenuti più specificatamente a rischio sono i seguenti:

- **gestione dei rapporti con le altre società calcistiche;**
- **gestione dei rapporti con agenti e intermediari;**
- **gestione dell'evento partita;**
- **gestione e concessione di omaggi e liberalità.**

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.

Si ricorda inoltre che, fuori dai casi previsti dal D.Lgs. 231/01 il compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce di per sé un illecito sportivo, ai sensi dell'art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva.

Con riferimento al reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa si ritiene difficilmente ipotizzabile una sua concretizzazione nell'interesse o a vantaggio di VIS PESARO.

Peraltro, ipotetiche fattispecie di commissione del reato sarebbero riconducibili a comportamenti individuali, eventualmente tenuti fuori dagli ambiti di attività tipici di VIS PESARO. Nondimeno, si ritiene, prudenzialmente, opportuno considerare il rischio potenziale, rimandando per i presidi di controllo a quanto già previsto dal Codice Etico e dal Regolamento di condotta tesserati.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare i principi che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, ed ai Responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

3. Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti ed ai dipendenti di VIS PESARO in via diretta, mentre al personale tesserato non dipendente e agli altri consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di azioni o di omissioni tali da integrare, direttamente o indirettamente, i reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, i soggetti sopra individuati dovranno:

- a) comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva;
- b) tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge, della normativa sportiva nazionale e dei regolamenti internazionali, nonché delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'organizzazione e alla gestione delle gare;
- c) astenersi dal compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato delle competizioni sportive;
- d) offrire o promettere denaro, altra utilità o vantaggio (sia esso in forma diretta od indiretta) ad amministratori, dirigenti o tesserati di altre società calcistiche, finalizzati ad alterare il risultato delle competizioni sportive;
- e) astenersi dall'accordare vantaggi di qualsiasi natura o effettuare pressioni indebite nei confronti di tecnici, calciatori o arbitri; in generale, compiere con qualsiasi mezzo atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara;
- f) tenere un atteggiamento trasparente e collaborativo, ispirato a principi di sportività, nei rapporti con le altre società calcistiche, con i calciatori e i loro agenti, con gli arbitri e con i rappresentanti delle istituzioni sportive;
- g) astenersi dall'effettuare o accettare o dall'agevolare scommesse, direttamente o per interposta persona, sia presso soggetti autorizzati a riceverle, sia non, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri e/o competizioni ufficiali cui VIS PESARO partecipa e comunque organizzati nell'ambito della F.I.G.C. Come già indicato nel Codice Etico, tale prescrizione, prevista come esplicito divieto nel Codice di Giustizia Sportiva per tutti i tesserati, soci e dirigenti, si deve intendere estesa a tutti i destinatari del presente Modello 231;

4. Regole specifiche di condotta

Ad integrazione ed ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi generali di comportamento delineati dalla presente Parte Speciale e dal Codice Etico, sono previste e formalizzate specifiche procedure, regolamenti e norme aziendali aventi ad oggetto:

- gestione dei rapporti e adempimenti con la Pubblica Amministrazione;
- la gestione degli investimenti sportivi;
- la gestione e la concessione di omaggi e liberalità;
- la condotta prescritta ai tesserati ("regolamento di condotta tesserati").

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a tenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dalla Società e dalle procedure e norme aziendali sopra richiamate.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute. I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nelle procedure "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01" e "Procedura di gestione del whistleblowing" a cui si rimanda.



PARTE SPECIALE 12

Reati tributari

INDICE

- 1. I reati tributari**
- 2. Valutazione del rischio e misure preventive**

PARTE SPECIALE 12

Reati tributari

1. I reati tributari

L'art. 25 quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001 indica per quali reati tributari (previsti cioè nel novellato D.Lgs. 74/2000) commessi per interesse o vantaggio dell'ente possa determinarsi la responsabilità amministrativa:

- a) per il delitto di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** previsto dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art. 3, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** previsto dall'art. 8, d.lgs. 74/2000, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di **occultamento o distruzione di documenti contabili** previsto dall'art. 10, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** previsto dall'art. 11, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In caso di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria subisce un aumento di un terzo. Sono inoltre applicabili le **sanzioni interdittive** di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lettere c) (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), lettera d) (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi) e lettera e) (divieto di pubblicizzare beni o servizi)

Peraltro il recente D.lgs. 75/2020 è intervenuto per integrare l'art. 25-quinquiesdecies, prevedendo ora al nuovo comma 1-bis che si applichino all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- fino a 300 quote, per il delitto di dichiarazione infedele (art. 4, D.lgs. 74/2000);
- fino a 400 quote, per il delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. 74/2000);
- fino a 400 quote, per il delitto di indebita compensazione (art. 10-quater, D.lgs. 74/2000)

Il Decreto prevede, inoltre, l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e), D.lgs. 231/2001, anche per la realizzazione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, delle neo introdotte fattispecie. Il legislatore delegato, in questo caso sin dallo schema di D.lgs., prevede peraltro una forte limitazione alla rilevanza ex D.lgs. 231/2001 dei nuovi reati tributari. L'art. 5, comma 1, lett. c), n. 1), D.lgs. 75/2020, prevede infatti quali condizioni che le condotte siano realizzate:

- 1) nell'ambito di sistemi fraudolenti di tipo transfrontaliero;
- 2) al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto;
- 3) per un importo complessivo non inferiore a euro 10.000.000.

La portata applicativa del nuovo comma 1-bis dell'art. 25-quinquiesdecies, D.lgs. 231/2001, sembra quindi circoscritta alle Società e ai Gruppi imprenditoriali di maggiori dimensioni e forza economica, con riferimento alle sole condotte fraudolente più gravi e decettive, poste in essere su scala internazionale. Una scelta che sembra coerente, del resto, con le richieste di tutela provenienti dalla stessa Direttiva (UE) 2017/1371. Se in via di principio, pertanto, le piccole e medie imprese potranno guardare con minor preoccupazione ai nuovi reati tributari, un'eccezione, peraltro, potrebbe aversi nei casi in cui siano parte di Gruppi multinazionali, ovvero detengano partecipazioni in Società estere.

- **Valutazione del rischio e misure preventive**

Diversamente da molte altre fattispecie di reato, i reati tributari sono **pervasivi nell'ambito dell'attività di impresa di VIS PESARO** ed è quindi difficile relegarli in ambiti di attività specifici o circoscritti.

Il ciclo attivo e passivo, o anche la supply chain, sono comuni a tutte le imprese e anche in strutture medio-grandi sono molteplici sia i centri di acquisto, cioè soggetti che sono abilitati ad acquistare beni e servizi per l'impresa sia i centri dai quali pervengono all'impresa dati e informazioni per la fatturazione attiva. In entrambi i casi, nelle dinamiche della stessa, potrebbero originarsi fatture false passive o attive.

Ora, la prima linea di difesa in VIS PESARO per prevenire questa tipologia di reati è sicuramente **l'adozione di un sistema amministrativo/contabile adeguato**, che dovrebbe essere affiancato da un sistema gestionale altrettanto efficace. Le "distrazioni" contabili e gestionali, cioè la scarsa attenzione dell'impresa a questi aspetti sono terreno fertile per la commissione dei reati in argomento.

Si segnala peraltro che il decreto legislativo 14/2019, **Codice della crisi d'impresa**, già prescrive l'adozione di un adeguato assetto amministrativo-contabile volto anche (e non solo) a rilevare tempestivamente eventuali crisi di impresa ad un numero di soggetti addirittura maggiore rispetto a coloro che hanno introdotto i "Modelli 231".

Ci pare evidente che ai fini della prevenzione del reato in argomento non debba essere adottato un assetto amministrativo-contabile ulteriore o nuovo, ma le esigenze e le finalità, pur in apparenza diverse, coincidono per numerosi aspetti. Dovrebbe semmai trattarsi di valutare l'adozione di qualche funzionalità gestionale e/o contabile ulteriore, ma sempre nell'ambito dello stesso assetto amministrativo-contabile. Pertanto la risposta preventiva va trovata nell'implementazione di un **adeguato sistema contabile e di controllo di gestione, concepito anche e non solo ai fini preventivi della crisi di impresa**.

Da altra prospettiva, si tratta anche di migliorare la corporate governance in ambito fiscale, o come ormai si dice, di migliorare la tax governance dell'impresa, per la quale occorre sia conoscenza delle principali regole di governo societario sia della materia tributaria.



PARTE SPECIALE 13

Reati di xenofobia e razzismo

INDICE

- 1. I reati di xenofobia e razzismo**
- 2. Valutazione del rischio e misure preventive**

PARTE SPECIALE 13

Reati di xenofobia e razzismo

1. Reati presupposto

L'Art. 25 terdecies è stato introdotto dall'art. 5, comma 2 della c.d. Legge Europea 20/11/2017 n° 167, pubblicata in G.U. in data 27/11/2017".

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:

- a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a € 6.000,00 chi propaganda **idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico**, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, **istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi**;

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

3. Valutazione del rischio e misure preventive

Si tratta di reato che **coinvolge trasversalmente tutte le aree aziendali** essendo improntato sulla natura e sulla qualità dei rapporti interpersonali fra gli individui interni all'azienda piuttosto che con i terzi. Il codice etico e le regolamentazioni di profilo generale già previste nel Modello esercitano già adeguata azione preventiva e di *moral* suasion nei confronti degli attori aziendali.

Vis Pesaro dal 1898 S.r.l.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)

231 MODELLO
ORGANIZZATIVO
AI SENSI DEL
D.LGS 231/2001

* * *

Appendice

Protocolli e procedure preventive dei reati ex lege 231

VIS PESARO DAL 1898 SRL
Via Simoncelli, n. 1 - 61122 Pesaro
Telefono/Fax 0721 415923
segreteria@vispesaro1898.com
direzione@vispesaro1898.com

Protocolli e procedure preventive dei reati ex lege 231



INDICE

1. Gestione rapporti e adempimenti con la Pubblica Amministrazione
2. Approvvigionamento di beni e servizi
3. Gestione ambientale
4. Procedura omaggi e liberalità
5. Ricavi da stadio, diritti TV e altri ricavi caratteristici
6. Procedura tesoreria
7. Procedura investimenti
8. Gestione magazzini e cespiti
9. Pianificazione, budget e controlling
10. Procedure per la selezione, assunzione e gestione del personale (area sportiva e non)
11. Rimborsi spese
12. Comunicazione esterna
13. Whistleblowing
14. Attività di prevenzione e controlli sui sostenitori in casa e in trasferta

Riepilogo protocolli e procedure preventive dei reati ex lege 231



1. Gestione rapporti e adempimenti con la Pubblica Amministrazione

Gli obblighi amministrativi sono quegli obblighi che impongono la raccolta, la presentazione o la trasmissione alla pubblica amministrazione, da parte delle imprese, di informazioni, atti e documenti (ad esempio domande, certificati, dichiarazioni, rapporti, etc. oppure la tenuta di dati, documenti e registri).

Gli uffici amministrativi con cui la Società si trova a confrontarsi e le cui leggi, regolamenti e circolari rappresentano il corpus normativo da rispettare, sono gli enti Locali, l'Agenzia delle entrate e i relativi Agenti di riscossione, gli Enti Previdenziali, la SIAE, le Istituzioni di governo sportive (FIGC, Lega Pro, etc.), la Magistratura e le Forze dell'ordine.

La gestione dei rapporti ricorrenti di natura civilistica e fiscale deve essere opportunamente **gestita a scadenario e in coordinamento con i consulenti esterni**, con riferimento ai seguenti:

- dichiarazioni e comunicazioni fiscali periodiche e annuali (liquidazioni fiscali e contributive);
- liquidazione acconti e saldi ai fini IVA e imposte dirette;
- liquidazione tributi locali;
- tenuta libri contabili obbligatori e relativa vidimazione;
- tenuta registri IVA;
- tenuta libro unico del lavoro;
- gestione ritenute d'acconto;
- presentazioni bilanci d'esercizio;
- richiesta di autorizzazioni specifiche in materia sportiva, ambientale e del lavoro;
- aggiornamento comunicazioni e registrazioni ai fini del GDPR Privacy.

In caso di ispezioni/verifiche da parte di Guardia di Finanza e/o Agenzia delle Entrate e/o Organi di controllo FIGC/Lega, il rapporto con i pubblici ufficiali deve essere improntato alla massima trasparenza, collaborazione e fiducia, nel pieno rispetto delle prescrizioni del codice etico aziendale, cui si rinvia.

Si puntualizza inoltre che i regolamenti FIGG e di Lega e le norme del **codice di Giustizia sportiva FIGC** costituiscono parte integrante del presente Modello 231, da cui discende in particolare il rispetto delle disposizioni relative ai seguenti contesti:

- Rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità nello svolgimento dell'attività sportiva;
- Gestione delle informazioni/comunicazioni a terzi in caso di indagini o procedimenti disciplinari in corso;
- Gestione dei rapporti con gli organi di giustizia sportiva e con l'associazione arbitri;
- Gestione dell'ordine pubblico durante le partite e dei rapporti con forze dell'ordine e Prefettura;
- Gestione dei controlli circa l'uso di sostanze vietate da parte degli atleti e delle visite mediche;
- Gestione delle dichiarazioni rese pubblicamente da tesserati e dirigenti, lesive della reputazione di persone, società o organismi operanti in ambito Coni, Figc, Uefa o Fifa;
- Gestione del sistema di prevenzione delle scommesse da parte di propri tesserati;

- Gestione di situazioni nelle quali sia probabile il compimento di illeciti sportivi diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara;
- Presentazione di documenti ad Organi di giustizia sportiva, Covisoc o altri organi di controllo della FIGC;
- Esecuzione dei provvedimenti di organi federali;
- Gestione delle iscrizioni ai campionati e dell'utilizzo di fidejussioni e prestiti;
- Gestione delle strutture di gioco;
- Gestione dei tesseramenti, dei trasferimenti, delle cessioni di atleti;
- Gestione dell'evento partita, con riferimento ad atti discriminatori, razzisti, di bullismo, scritte e cori offensivi, manifestazioni oscene, oltraggiose o minacciose, anche fuori dallo stadio;
- Gestione del settore biglietteria, tessera del tifoso e verifica ingresso nello stadio.

Parimenti la società è tenuta alle norme regolamentari e alle norme organizzative e di tesseramento relativi al calcio giovanile e alle scuole calcio.

2. Approvvigionamento di beni e servizi

La presente procedura regola le attività che devono essere svolte per procedere all'acquisto di beni e servizi generali. Rientrano in questa tipologia di acquisti, a titolo esemplificativo:

- **Il materiale per esercizio dell'attività sportiva (divise, palloni, materiale per allenamenti, etc.);**
- **Il materiale di consumo tecnico e amministrativo;**
- **Le spese di trasporto;**
- **Le spese per acquisto di computer, stampanti e servizi di assistenza informatica;**
- **Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;**
- **Le spese di consulenza professionale;**
- **Le spese per servizi di vigilanza antincendio, pulizia;**
- **I noleggi;**
- **Altri beni e servizi.**

In dettaglio:

1. La procedura di controllo interno deve prevedere che tutti gli ordini a fornitori siano **autorizzati da responsabile di adeguato livello** nel rispetto dei **limiti di spesa assegnati** e predisposti sulla base di adeguate previsioni di vendita a fornitori;
2. I **Fornitori di beni e servizi devono essere accreditati e selezionati** sulla base di informazioni attendibili; in particolare i rapporti con **agenti e mediatori** devono essere contrattualizzati e in ogni caso autorizzati dall'alta Direzione;
3. La procedura di controllo interno deve prevedere che tutti gli ordini fatti ai fornitori siano **formalizzati per iscritto, autorizzati da persone competenti e conservati in apposito archivio (manuale e/o informatico) unitamente al contratto di riferimento (se esistente)**; i servizi professionali devono essere sempre contrattualizzati;
4. gli ordini a fornitori e professionisti devono essere monitorati sotto il profilo del **rispetto dei tempi di consegna pattuiti**; gli ordini scaduti devono essere tempestivamente sollecitati;
5. Le merci e i materiali ricevuti devono essere sottoposte a **verifiche di conformità** con l'ordine scritto (tipo di materiale, qualità, quantità, etc.) per accertarne eventuali difformità di qualità e quantità. In caso di conformità del materiale può essere effettuato il **carico a magazzino**, se trattasi di merce gestita a stock;
6. il servizio reso deve essere **coerente con le specifiche contrattuali**;

7. E' preferibile che vi sia una **buona separazione di funzioni** fra chi richiede la merce/servizio, chi la ordina, chi la controlla, chi registra il debito in contabilità generale e chi paga il fornitore;

8. Il sistema deve prevedere un tempestivo **controllo delle fatture ricevute**, con ordine e con benessere di chi ha controllato fisicamente la merce;

9. Le **forniture di beni e servizi non fatturate** devono essere monitorate e richieste senza indugio ai fornitori;

10. Le **fatture devono essere registrate entro i termini legali** e pagate entro i termini stabiliti per evitare addebiti da parte del fornitore per interessi di mora. Il pagamento è comunque subordinato ai controlli di conformità delle merci ricevute;

11. Le fatture devono essere registrate nel **periodo di competenza**, per il completo ammontare e nei conti di pertinenza;

12. **Resi a fornitori**: occorre effettuare un controllo sugli eventuali resi a fornitori e sui reclami effettuati ed effettuare le opportune registrazioni di magazzino; le difformità relative ai beni e servizi forniti devono essere segnalate al responsabile di adeguato livello;

Il combinato disposto dei punti precedenti della procedura deve assicurare che all'interno del flusso del ciclo degli acquisti:

- La transazione/gruppo di transazioni sia tracciabile;*
- La transazione/gruppo di transazioni sia controllata e autorizzata e di ciò vi sia evidenza formale per ogni fase del processo di controllo e autorizzazione;*
- La transazione/gruppo di transazioni sia adeguatamente archiviata in forma manuale e/o informatica, unitamente al contratto, se esistente.*

3. Gestione ambientale

Gli obiettivi generali del processo di gestione ambientale sono i seguenti:

1) garantire che l'azienda agisca nel pieno rispetto di leggi e regolamenti;

2) garantire che i contratti e gli accordi stipulati siano chiari, equi per l'azienda ed applicabili ai sensi di legge;

3) ridurre al minimo i costi delle cause e delle transazioni.

Il processo è composto dalle attività necessarie a garantire il rispetto delle normative in materia di tutela ambientale e a certificare l'attuazione degli adempimenti agli organismi pubblici preposti ai controlli.

I reati richiamati dall'art. 25 undecies del DL 231/2001 si riferiscono alle seguenti "**categorie**" di reati per i quali VIS PESARO deve garantire il puntuale rispetto normativo:

- Scarichi di rifiuti in aria, acqua e sottosuolo;**
- Traffico illecito di rifiuti;**
- Violazione degli obblighi amministrativi connessi alla gestione dei rifiuti aziendali.**

Il processo si articola sostanzialmente in due fasi:

1. gestione degli adempimenti in materia di bonifiche ambientali, inquinamento atmosferico, idrico, acustico, elettromagnetico e smaltimento rifiuti;
2. gestione di ispezioni e verifiche.

A tal riguardo il sistema di controllo interno deve rispondere positivamente alle seguenti istanze:

- Esistono accordi con imprese che effettuano un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti?
- Si sono verificate le caratteristiche di idoneità all'espletamento di tale attività da parte dell'operatore prescelto?
- Si è accertato della serietà dell'impresa che effettua lo smaltimento?

- Il rapporto con lo smaltitore di rifiuti è stato contrattualizzato?
- Esiste un dossier/fascicolo che contiene i verbali delle ispezioni o/e verifiche in relazione alle attività di carattere ambientale (documentazione a supporto, verbalizzazione delle decisioni, intestazione/formalizzazione dei documenti)?
- Esiste un elenco delle sanzioni eventualmente comminate a seguito di ispezioni e/o verifiche?
- Esiste un dossier/fascicolo che raccoglie la corrispondenza con la Pubblica Amministrazione e i relativi organi deputati al rilascio di autorizzazioni e/odi certificazione attestante la conformità alle prescrizioni di legge, o deputati all'effettuazione di ispezioni e verifiche?

In tutte le fasi del processo di eventuale ispezione ambientale **è fatto inoltre divieto di tenere i seguenti comportamenti:**

- in sede di incontri formali e informali, possano indurre i rappresentanti della Pubblica Amministrazione a favorire indebitamente il rilascio delle certificazioni/autorizzazioni;
- in sede di predisposizione della documentazione necessaria, possano influire sulla scelta del rilascio delle certificazioni/autorizzazioni;
- in sede di ispezioni e verifiche, possano influenzare indebitamente, nell'interesse della Società, il giudizio/parere degli organismi di controllo.

Responsabilità primaria

Il responsabile della sicurezza e dell'ambiente di VIS PESARO è tenuto a definire, attuare e coordinare tutte le iniziative atte a garantire la sicurezza delle attrezzature ed il rispetto delle norme inerenti alla prevenzione e protezione dai rischi ed alla protezione ambientale. E' inoltre tenuto ad essere presente durante le visite ispettive degli enti competenti e affiancare i preposti.

Responsabilità specifiche

Il responsabile della sicurezza e dell'ambiente è tenuto a:

1. assicurare, in collaborazione con le direzioni e con i servizi aziendali di volta in volta interessati, il rispetto delle norme inerenti alla prevenzione e protezione dai rischi, alle condizioni ambientali nel luogo di lavoro, al controllo delle emissioni, degli scarichi e dei rifiuti, alla prevenzione degli incendi ed al risparmio energetico;
2. controllare che su impianti, attrezzature e ambienti vengano effettuati periodici controlli per evidenziare eventuali difformità dalle norme e provvedere ai necessari interventi tenendo conto delle esigenze produttive e dei budget aziendali.
3. essere costantemente aggiornato circa la normativa in materia ambientale in modo da analizzare le nuove norme, scadenze di legge, disposizioni legislative, aggiornamenti normativi, circolari interpretative che regolarizzano il settore con verifica della applicabilità alla realtà aziendale VIS PESARO a seguito di tale valutazione effettuare gli adempimenti necessari secondo le scadenze previste.

4. Procedura omaggi e liberalità

Il processo di gestione degli omaggi è sostanzialmente configurabile come un processo di acquisto e vendita e si articola, pertanto, nelle seguenti fasi:

- **pianificazione e comunicazione del fabbisogno;**
- **individuazione del fornitore e conseguente acquisizione;**

- gestione dell'erogazione dei beni/servizi.

Il processo deve rispondere positivamente alle seguenti istanze:

- Esiste una lista delle persone/aree aziendali incaricate ad acquisire omaggistica e a rilasciare omaggi?
- Esiste un elenco delle unità da omaggiare
 - Clienti?
 - Fornitori?
 - Lavoratori dipendenti?
 - Soggetti estranei alla Società?
- L'acquisto di omaggi è pianificato? Da chi? Per quali importi?
- Esiste un elenco di fornitori di omaggi approvati dalla direzione?
- La gestione fisica (carico e scarico) degli omaggi è tenuta da persona diversa da chi ordina gli omaggi?
- E' stato stabilito uno specifico "range" economico con espressa indicazione dei valori entro i quali l'acquisto l'omaggio è da considerarsi economico?
- E' in uso un catalogo delle tipologie di beni/servizi che possono essere concessi come omaggi? (agende, calendari, oggetti sociali, gadget, biglietti, abbonamenti, etc.)?
- Esiste presso l'azienda un "registro" di scarico degli omaggi con indicazione del beneficiario?
- Gli omaggi di importo superiore al modico valore sono autorizzati dalla Direzione?

5. Ricavi da stadio, diritti TV e altri ricavi caratteristici

Premessa

Da parte di VIS PESARO si possono identificare **due modelli di business** o di strategia per creare valore e garantire sostenibilità economica alla società di calcio:

a) il primo persegue la **massimizzazione dei ricavi da gestione caratteristica** (gare, diritti tv, sponsorizzazioni e merchandising) e si basa su stadi preferibilmente di proprietà, grandi bacini di utenza, costante affluenza di pubblico e grande capacità di valorizzare il proprio brand e di esportarlo;

b) Il secondo, definito di **trading**, riguarda invece la **valorizzazione della gestione straordinaria, ovvero del parco giocatori**; questo modello consiste nel valorizzare i giovani talenti attraverso il proprio vivaio (come nel caso di numerose società francesi e dell'Ajax) o attraverso lo scouting internazionale. Si mira in sostanza a conseguire elevati introiti attraverso la cessione di calciatori cresciuti in casa o acquistati a basso costo dall'esterno.

Focalizzandosi sui ricavi della gestione tipica delle squadre di calcio, quelli principali degni di nota sono:

- **Sponsorizzazione:** a prescindere dal livello sportivo e dal tipo di sport, la sponsorizzazione ha sempre la stessa valenza: coprire i costi necessari per poter agire. Per sponsorizzazione si intende qualsiasi accordo di natura contrattuale, fondato sulla comunicazione, in base al quale una delle due parti (sponsor) si assicura, dietro pagamento di un corrispettivo in denaro o in prodotti o in servizio, l'affiancamento pro tempore del proprio nome o marchio a iniziative, impianti, atleti o società sportive. Per l'impresa sponsorizzante (sponsor) si tratta di una manovra di comunicazione che si differenzia dalla pubblicità in quanto può avere una valenza sia positiva sia negativa a seconda dell'andamento della squadra e per il fatto che si lega ad un'emozione di uno sport. Per l'impresa sponsorizzata (sponsee) invece è una manovra di finanziamento utilizzata per avere introiti.³⁷ Possono esserci diverse tipologie di sponsorship e ogni società classifica gli sponsor a proprio piacere a seconda delle condizioni contrattuali stabilite (solitamente vengono differenziate tra main sponsor, top sponsor, sponsor tecnico, official sponsor, media partner, technical supplier). Il numero di sponsor e altre condizioni spesso vengono regolamentate dalla Lega di riferimento. VIS PESARO deve cercare di dare risalto ai propri sponsor e si possono sponsorizzare diversi aspetti: backdrop, sampling, contatti, atleta, campo o impianto, led o cartellonistica, maglia e molto altro.

- **Diritti televisivi:** i diritti audiovisivi riguardano la commercializzazione delle immagini di eventi sportivi e hanno durata pari a 50 anni; comprendono la fissazione, la **riproduzione, la trasmissione al pubblico e la distribuzione con qualsiasi modalità dell'evento calcistico**. Questa forma di ricavi è cresciuta esponenzialmente dagli anni '90 con l'avvento delle pay-tv (1993/94) e della pay-per-view (1996/97). Attualmente, dopo la svolta storica avvenuta con il d.lgs. n.9/08 e con la modifica dell'art. 9 dello Statuto della FIGC ("La Lega stipula accordi [...] avente oggetto la cessione dei diritti"), **la contrattazione di tali diritti è centralizzata dalla Lega e i ricavi sono distribuiti in modalità perequative** al fine di ottenere una distribuzione più equilibrata secondo alcuni criteri: dopo aver destinato almeno il 4% dei ricavi ad attività giovanili e dilettantistiche e come minimo il 6% a serie minori professionistiche, il restante (massimo 90%) viene suddiviso tra le squadre in base ai risultati storici (30%), al bacino d'utenza (30%) e in modo egualitario (40%). La cessione dei diritti avviene per singola piattaforma (digitale e satellitare, con distinzione tra pay-tv, pay-per-view e chiaro) per evitare che una singola emittente possa trasmettere su tutte le piattaforme.
- **Merchandising:** è l'attività con la quale un soggetto sportivo in possesso di una determinata notorietà sfrutta in proprio o cede ad un terzo, a fronte di corrispettivo, il diritto a vendere la propria immagine per promuovere la vendita di prodotti e servizi. I motivi del merchandising sono diversi: **brandawareness**, cioè valorizzare il marchio e accrescere la reputazione); **mass marketing**, ossia la fidelizzazione del tifoso che si lega ulteriormente al marchio; **aumentare i ricavi del club attraverso la vendita dei prodotti** (businessmarketing); **patrimonializzazione**, ovvero svincolare i ricavi del club rispetto alle voci tradizionali. A certi livelli spesso il merchandising è gestito dalla sponsor tecnico, tanto che spesso nei contratti di sponsorizzazione viene inserita una quantità gratuita di prodotti per la squadra in cambio del monopolio del merchandising con relativa royalty alla società sportiva. Accanto a concetto di merchandising vi è quello di **licensing**: cessione di un diritto a un altro soggetto affinché lo possa utilizzare per trarne vantaggi economici; è la cessione del proprio marchio ad un terzo soggetto affinché venga apposto su prodotti o servizi da commercializzare.
- **Ticketing:** è la voce più caratteristica tra i ricavi delle squadre di calcio in quanto riguarda il **prezzo pagato dagli spettatori per biglietti singoli o abbonamenti stagionali per assistere ad un incontro**. È l'attività tradizionale delle società. Nel mercato del calcio professionistico italiano i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti per ciascun incontro sono di pertinenza della società ospitante, dedotta una quota attribuita alla società ospitata sulla base di una percentuale sull'incasso totale, al netto degli oneri tributari. Per il campionato di Serie A tale percentuale è pari al 18%, mentre per le partite di Coppa Italia è pari al 50%. Nell'ambito delle competizioni internazionali, invece, non viene conosciuta alcuna quota degli incassi alla società ospitata. Carattere moderno molto importante del ticketing è il **dynamic pricing** per cui ogni evento viene analizzato per proprie caratteristiche (tipo evento, tipo avversario, anticipo con cui si compra,...) ed il prezzo viene adeguato a queste. All'interno del ticketing riveste un peso fondamentale l'**abbonamento**: anche se a livello di prezzo di singolo evento è più basso, costituisce un'entrata anticipata e certa, indipendentemente dall'andamento sportivo della squadra, ed è fondamentale per il fabbisogno finanziario della società, soprattutto quello a medio-lungo termine, in quanto dal profilo finanziario i club sono sempre caratterizzati da uno sfalsamento entrate-uscite di cui soffrono e ne pagano i debiti (e relativi interessi). L'abbonamento è quindi uno strumento di finanziamento, ma anche di marketing che aumenta la visibilità e fidelizzazione dei consumatori verso la società. Per questo motivo l'abbonato non è un cliente normale ma preferenziale.
- **Diritti sulle prestazioni sportive:** riguardano il **rapporto tra società e atleta**, per cui le prestazioni di un calciatore possono essere cedute in modo temporaneo o definitivo dietro pagamento di un corrispettivo, con il vincolo che tale trasferimento deve essere accettato anche dall'atleta in questione. Con la già citata sentenza Bosman, qualora manchi una durata uguale o inferiore a sei mesi al termine del contratto, l'atleta può negoziare direttamente con altri club le proprie prestazioni sportive e in tal caso la società che ne detiene il cartellino non ha diritto ad alcun compenso; il trasferimento avviene comunque al termine del contratto. Per quanto riguarda la

cessione definitiva, a fronte del corrispettivo derivante da questa e dal suo raffronto con il costo storico, la società risconterà una plusvalenza in caso di saldo positivo (o una minusvalenza se negativo), il tutto calcolato al netto delle quote annuali di ammortamento. La plusvalenza si può registrare anche qualora venga ceduto un giocatore proveniente dal proprio vivaio o a suo tempo acquistato senza costi (in questo caso si dice che il giocatore si è svincolato a parametro zero).

Trattamento contabile dei ricavi

2. I **contratti che generano ricavi** e i conseguenti ordini, se previsti, devono essere tempestivamente archiviati e conservati in copia in ambito A&F al fine di rilevare le conseguenti registrazioni contabili per competenza;
4. Tutti i servizi resi ai terzi su base contrattuale devono essere tempestivamente fatturati; deve essere possibile determinare l'ammontare dei **servizi resi ancora da fatturare**;
6. Tutti gli **addebiti e/o accrediti a clienti devono essere controllati ed approvati** da parte di Responsabile di adeguato livello per verificarne la validità prima dell'invio degli stessi al cliente e della loro registrazione sui partitari;
7. Tutte le operazioni autorizzate devono essere **registrate in contabilità** e sul partitario clienti;
8. Devono essere stabiliti appropriati **controlli sugli effetti e sulle anticipazioni finanziarie di fatture/contratti** al fine di verificarne mensilmente la quadratura con gli estratti conto bancari;
9. Devono essere stabiliti appropriati controlli al fine di assicurarsi che tutti gli **incassi da clienti in contanti** siano versati in banca (vedi paragrafo 6).
10. Le **registrazioni in contabilità generale**, derivanti dal ciclo ricavi, devono essere effettuate accuratamente e nei tempi previsti ex lege;
11. Devono essere stabiliti opportuni **controlli sui crediti scaduti e sugli insoluti**.

Il combinato disposto dei punti precedenti della procedura deve assicurare che all'interno del flusso del "ciclo attivo":

- La transazione/gruppo di transazioni sia tracciabile;
- La transazione/gruppo di transazioni sia controllata e autorizzata e di ciò vi sia evidenza formale per ogni fase del processo di controllo e autorizzazione;
- La transazione/gruppo di transazioni sia adeguatamente archiviata in forma manuale e/o informatica, unitamente al contratto, se esistente, o comunque con l'adeguata documentazione di supporto che sostanzia la titolarità del ricavo.

6. Procedura tesoreria

Incassi in contanti e assimilati

La presente procedura regola le attività di registrazione delle vendite al botteghino. L'incasso delle vendite di biglietti o abbonamenti avviene con le seguenti modalità:

- Contanti e assegni;**
- Pagamenti tramite POS (Pagobancomat e Carte di credito);**
- Bonifici bancari;**
- Biglietteria on line;**
- Call center;**
- Sospesi (pagamento successivo al ritiro ed all'utilizzo di biglietti).**

La biglietteria provvede a registrare le vendite nel sistema di biglietteria informatica ed a conservare i contanti, le ricevute di pagamento tramite POS e le copie delle ricevute dei bonifici effettuati e trasmessi dagli acquirenti.

La biglietteria provvede periodicamente, e comunque ogni qualvolta sia necessario sulla base dell'ammontare delle giacenze di cassa, al versamento su c/c delle somme incassate in contanti; essa, inoltre, trasmette all'Ufficio Amministrazione e Finanza (A&F) la documentazione relativa a tutti i pagamenti effettuati, nelle modalità descritte dalla presente procedura.

In dettaglio:

- a. Giornalmente in biglietteria si effettua chiusura e la quadratura di cassa;
- b. Si redige del **riepilogo degli incassi** con cadenza al massimo quindicinale, distinguendoli per tipologia (es. contanti, assegni, carta di credito, bonifici bancari),
- c. Entro **5 giorni del mese successivo** agli incassi alla **conclusione** della **rappresentazione**, la biglietteria trasmette all'**Ufficio A&F** il **riepilogo degli incassi** con la stessa cadenza, allegando la documentazione giustificativa:
 - ricevute POS
 - copia ricevute bonifici dagli acquirenti
 - quietanza bancaria degli assegni e dei contanti versati
 - altra documentazione attinente (es. sospesi di cassa, vendita on-line)
- d. Stampa la "**Distinta di incasso per intrattenimenti, attività e spettacoli non cinematografici**" relativo agli eventi realizzati nel corso del mese e invia il tutto Invia all'**Ufficio A&F** per la rilevazione contabile.
- e. L'**Ufficio A&F** provvede mensilmente alla **riconciliazione** contabile dei conti di cassa e banca con gli estratti conto bancari e, in caso di differenze, ne esamina le motivazioni sottostanti e provvede alla relativa sistemazione. Le **differenze non giustificate** devono essere immediatamente segnalate al Responsabile di funzione.

Pagamenti in contanti

La presente procedura regola le modalità di pagamento in contanti di spese per acquisti di **importi non significativi** in base ai limiti previsti dalla legge (**3.000 euro**).

Il pagamento avviene esclusivamente dietro presentazione di una **Richiesta d'Acquisto autorizzata** dall'Ufficio Proponente e della documentazione giustificativa delle spese sostenute; le RdA possono essere autorizzate dal Responsabile dell'Ufficio Amministrazione.

La Cassa Contanti può consegnare ai dipendenti, su loro richiesta, contanti per importi contenuti a titolo di anticipazione, esclusivamente nei seguenti casi:

- anticipazioni di spese;
- anticipazioni di spese per trasferte, possibili esclusivamente dietro presentazione della autorizzazione alla missione sottoscritta dal Responsabile dell'Ufficio Amministrazione; in tale caso, il sospeso dovrà essere regolarizzato entro sette giorni dal rientro del dipendente. Presentazione della documentazione e giustificazione a supporto della spesa autorizzata

7. Procedura investimenti

La corretta gestione degli **investimenti sportivi e non**, comporta il rispetto dei seguenti principi;

1. Devono essere previste specifiche **autorizzazioni o deliberazioni consiliari** per gli acquisti di immobilizzazioni in base ai poteri assegnati agli organi di gestione (cfr. poteri del CdA e successive deleghe operative al favore dell'AD, del DG e, *eventualmente e per limitati importi*, dei responsabili di Area);
2. Deve essere mantenuto un **controllo sull'efficienza e sull'esistenza dei cespiti**, unitamente ad un'inventario fisico dei cespiti almeno ogni 4/5 anni;
3. Deve essere mantenuto un controllo sulle attivazioni di **manutenzioni** e sui costi di manutenzione, sottoscrivendo i relativi contratti;
4. Devono essere autorizzate tutte le **alienazioni** dei cespiti;
5. Deve essere mantenuto un **controllo periodico sulle registrazioni contabili** (schede di mastro e Libro Cespiti) al fin di accertare la corretta imputazione di acquisti e vendite di cespiti;
6. I **coefficienti di ammortamento** devono essere approvati, allineati alla normativa civilistica e fiscale e periodicamente controllati.

8. Gestione magazzini e cespiti

La **merce gestita a stock** deve essere gestita nel rispetto dei seguenti principi:

- programmare gli acquisti allo scopo di **ridurre al minimo le scorte** pur garantendo una sufficiente e pronta disponibilità del materiale;
- proteggere i prodotti in stock da eventuali **furti/danneggiamenti**;
- avere **registrazioni** aggiornate e complete relative ai materiali giacenti in magazzino;
- Uso e controllo di documenti prenumerati e approvati, per documentare il movimento fisico dei materiali in entrata e in uscita (**DDT di entrata e Buoni di prelievo**);
- Corretta registrazione delle merci presso terzi o di terzi in custodia o in conto visione;
- La responsabilità delle giacenze di magazzino deve essere affidata ad un responsabile;
- Occorre effettuare **rilevazioni fisiche** complete almeno una volta l'anno e a campione in corso d'anno;
- Corretta costificazione del materiale in stock in aderenza alle regole contabili civilistiche e fiscali.

La gestione dei beni materiali durevoli deve rispettare i seguenti principi:

- Deve essere mantenuto un controllo sull'**efficienza e sull'esistenza dei cespiti**;
- Deve essere mantenuto un controllo sulle attivazioni di **manutenzioni** e sui costi di manutenzione;
- Devono essere autorizzate tutti gli **acquisti e le alienazioni** dei cespiti;
- Deve essere mantenuto un controllo sulle **registrazioni contabili** verificando le quadrature tra contabilità generale e libro cespiti;
- I **tassi di ammortamento** devono essere allineati alla normativa civilistica e fiscale;
- le immobilizzazioni materiali devono essere protette dal rischio di perdita/danneggiamento conseguente a fenomeni naturali attraverso il ricorso ad opportune **coperture assicurative**.
- Le strutture immobiliari, impianti sportivi e non**, devono essere regolarmente agibili e devono rispettare le norme di sicurezza relativi agli accessi agli impianti oltrechè prevedere procedure di emergenza in caso di necessità di abbandono dei locali/impianti a causa di pericolo imminente.

9. Pianificazione, budget e controlling

Anche in aderenza agli obblighi di legge rivenienti dal nuovo disposto dell'art. 2086 cc, il quale prescrive l'adozione di "adeguati assetti amministrativi e contabili anche ai fini preventivi della crisi d'impresa" la Società si deve dotare di un adeguato sistema di controllo di gestione, eventualmente delegabile all'esterno, che garantisca i seguenti obiettivi di base:

- **Analisi di situazioni di bilancio infrannuali;**
- **Adozione di un budget economico, patrimoniale e finanziario;**
- **Proiezioni di cash flow che coprano almeno il semestre successivo;**

L'adozione di strumenti di pianificazione e controllo è da ritenersi elemento di gestione imprescindibile anche alla luce della recente entrata in vigore di nuove norme connesse al novellato "Codice della Crisi d'impresa" che prevede il rispetto di alcuni indici di natura patrimoniale, economico e finanziaria oltre a richiedere il normale impiego di previsioni finanziarie di breve termine per dare evidenza dell'esistenza degli equilibri finanziari della gestione

Oltre a ciò, come accennato, la Società dovrà essere in grado di monitorare con cadenza trimestrale i seguenti indici, verificandone il corretto valore entro l'intervallo di riferimento:

1. **Oneri Finanziari sui Ricavi**
2. **Patrimonio Netto su Mezzi di Terzi**
3. **Attivo a Breve su Passivo a Breve**
4. **Cashflow su Attivo**
5. **Debiti Previdenziali e Tributari su Attivo**

Oneri Finanziari sui Ricavi

Il parametro, secondo CNDCEC non deve essere superiore a 1,5% – 3,8% nelle rispettive categorie settoriali. L'indice fornisce un'informazione molto generica sulla sostenibilità dell'indebitamento bancario. Preso singolarmente non fornisce molte informazioni, perché il fatturato è una misura molto generica: ci sono imprese con fatturati elevati e marginalità ridotte, così come fatturati medi con elevata marginalità. L'indice Oneri Finanziari sui Ricavi, è però molto facile da ottenere e nel sistema complessivo dei 7 indicatori della crisi d'impresa assume sicuramente una sua rilevanza.

Patrimonio Netto su Mezzi di Terzi

Questo indice del livello di capitalizzazione dell'impresa non deve essere inferiore ai valori soglia che oscillano tra 2,3% – 9,4%. Il significato del Patrimonio Netto sui Mezzi di Terzi è questo: più l'impresa è capitalizzata con i mezzi propri (dei soci) e più è solida. Vediamo ad esempio che per il settore "Servizi alle persone" i commercialisti del CNDCEC, tollerano un valore molto basso di capitalizzazione, perché queste attività non richiedono forti investimenti in impianti e beni capitale ed in genere vengono finanziati utilizzando risorse proprie oltre che quelle della banca.

Attivo a Breve su Passivo a Breve

L'indice misura lo squilibrio all'interno del capitale circolante operativo. Il rapporto tra l'attivo a breve ed il passivo a breve non deve essere inferiore ai valori soglia indicati dal CNDCEC, che variano dal 69,8% al 108%. Minore è la percentuale e minore è la quantità di crediti esigibili nel breve termine, destinati a coprire i fornitori e altri debiti a breve. E' interessante che per il settore edile la soglia fissata per l'attivo a breve su passivo a breve sia la più alta: 108%. Questo significa che, le imprese che operano nelle costruzioni, devono ridurre l'indebitamento a breve termine, utilizzando forme di finanziamento di medio/lungo termine. Invece nel settore servizi alle persone, è ammesso un rapporto di circa 70%. Quindi, in questo ultimo caso, i crediti a breve possono essere inferiori del 30% rispetto ai debiti verso fornitori, banche, fisco e Inps a breve.

Cashflow su Attivo

Il rapporto tra il *free cash flow* e l'attivo indica il rendimento complessivo dell'investimento in termini di cassa generata. In sintesi il cashflow su attivo ci dice quanta cassa effettivamente genera tutto quello che abbiamo investito nell'attivo (beni capitale e attivo circolante). I valori soglia proposti variano da un minimo del 0,3% ad un massimo del 1,9%. Secondo il consiglio nazionale dei dott. comm. le imprese, nei rispettivi settori, non devono avere un rendimento inferiore a queste soglie. Mentre nell'agricoltura e nell'estrazione sono tollerati valori molto bassi di Cashflow su Attivo (0,3% e 0,5%), trasmissione di energia e consulenza alle imprese devono generare più liquidità (1,9% e 1,7%).

Debiti Previdenziali e Tributari su Attivo

Particolare attenzione meritano i debiti tributari e previdenziali. L'indicatore dei debiti previdenziali e tributari su attivo, rappresenta una novità nel set standard degli indici di bilancio. Questo parametro deve assumere un valore inferiore alle soglie che variano dal 2,9% al 14,6% nei vari settori. Nel sistema proposto dei 7 indicatori della crisi d'impresa, il focus sui debiti previdenziali e tributari è motivato dalla procedura di allerta, che prevede una segnalazione esterna da parte di un creditore pubblico qualificato (fisco, inps e riscossione).

10. Procedure per la selezione, assunzione e gestione del personale (area sportiva e non)

Gli obiettivi che devono essere rispettati nell'ambito della gestione del personale sono i seguenti:

- 1) retribuire i dipendenti in base ai contratti ed alle altre politiche retributive dell'azienda;
- 2) calcolare e contabilizzare le retribuzioni in modo completo ed accurato per tutti i tempi effettivamente lavorati ed autorizzati;
- 3) limitare l'accesso ai dati sulle retribuzioni solo a coloro che necessitano di tali informazioni per assolvere le proprie mansioni;
- 4) fornire alla Direzione informazioni relative alle retribuzioni a al personale dipendente.

Reclutamento

Il personale è reclutato secondo le esigenze individuate dal piano di sviluppo aziendale (campagna acquisti e esigenze di personale dell'area tecnica, amministrativa e commerciale).

Criteri e principi

Le procedure di assunzione garantiscono, senza discriminazione alcuna per genere, nazionalità, religione, opinione politica o condizione sociale e personale, la trasparenza e l'imparzialità delle valutazioni e, escludendo il parco giocatori, l'accessibilità all'impiego nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne, secondo la vigente normativa, e della disciplina prevista in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003.

Procedimento di selezione

Il procedimento di selezione ha inizio con la convocazione dei candidati, prosegue con la valutazione dei candidati attraverso la verifica dei requisiti, l'esame dei curricula e lo svolgimento di prove e/o colloqui; si conclude con la comunicazione al candidato selezionato degli esiti del procedimento.

Requisiti di ammissione alla selezione

Potranno accedere alla selezione coloro che risultano in possesso dei titoli di studio e/o eventuali altri requisiti richiesti per l'accesso a ciascun profilo professionale; per il parco giocatori occorre l'acclarata idoneità fisica dell'atleta per ricoprire il ruolo e deve essere verificata l'assenza di altre condizioni ostative legate a contratti precedenti e/o regolamenti sportivi. Verranno, infine, esclusi i candidati con controversie legali in corso al momento delle selezioni nei confronti della Società.

Metodologie e tecniche di valutazione

Le metodologie e le tecniche di selezione garantiranno l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la celerità dell'espletamento e saranno informate a criteri di imparzialità, oggettività e trasparenza.

uisita sulla base di dati oggettivi

Esame dei curricula

I curricula dei candidati saranno valutati unitariamente considerando nel complesso la formazione e le attività professionali ritenute significative per evidenziare il livello di qualificazione, idoneità ed attitudine dello stesso all'esercizio delle funzioni richieste dalla posizione offerta.

Assunzioni categorie protette

Per le assunzioni destinate alle categorie protette sono osservate le disposizioni di cui alla L. 68/1999, anche mediante convenzioni con gli uffici preposti al fine di garantire il corretto inserimento mirato nell'organico aziendale, nel rispetto della normativa sulla Privacy.

11. Rimborsi spese

Se i dipendenti di VIS PESARO utilizzano il proprio denaro per conto dell'azienda, hanno diritto a un rimborso spese in busta paga che li risarcisca dei pagamenti sostenuti, a patto ovviamente che questi siano stati utilizzati in accordo con gli scopi aziendali.

In particolare, gli addetti commerciali e ad essi equiparabili hanno diritto ad un rimborso spese di trasferta per quanto riguarda:

- Spese di viaggio (carburante, pedaggi autostradali, ecc., sia con il proprio veicolo che con mezzi di terzi);
- Spese di ristorazione (vitto);
- Spese di pernottamento (alloggio);
- Spese telefoniche.

L'entità e la natura del rimborso variano a seconda dell'inquadramento del lavoratore. Tra coloro che hanno diritto a un rimborso per le spese sostenute durante l'attività lavorativa per conto dell'azienda troviamo infatti generalmente dipendenti dell'azienda, liberi professionisti, collaboratori occasionali o collaboratori a progetto.

Vediamo ora insieme le modalità di rimborso spese per il personale assunto con contratto subordinato, a seconda delle diverse tipologie di trasferta, cui la Società deve attenersi nella gestione delle "missioni" del personale.

Il rimborso spese in busta paga

Il rimborso spese ai lavoratori dipendenti, varia principalmente a seconda che le trasferte abbiano luogo nel comune dove si trova la sede di lavoro oppure al di fuori dello stesso. Ecco le varie casistiche e come viene calcolato il rimborso.

1. Rimborso spese di trasferta nel comune della sede di lavoro

Nel caso di trasferte interne al comune dove ha luogo la sede di lavoro (ovvero quella in cui il dipendente svolge ordinariamente la sua attività così come indicato dal contratto di assunzione), i rimborsi spese concorrono integralmente a formare il reddito, a eccezione dei rimborsi per le spese di viaggio documentate da biglietti, ricevute di abbonamenti dei mezzi, ricevute per spostamenti con taxi, etc;

Tra le spese imponibili annoveriamo anche il rimborso chilometrico all'interno del comune e interamente deducibile per azienda, rimborso che viene calcolato grazie ad un servizio offerto dall'ACI e che quantifica l'importo dei rimborsi spettanti a dipendenti o professionisti che utilizzano la propria auto per svolgere attività a favore del datore di lavoro. La legge

attualmente in vigore impone l'obbligo di pagamento dei carburanti con strumenti tracciabili, norma che cambia le carte in tavola in merito alla richiesta di rimborso delle spese di carburante.

Oltre alle spese per il viaggio bisogna considerare anche il rimborso per eventuali vitto e alloggio, per cui i venditori dipendenti hanno la possibilità di richiedere un rimborso pari al 75% delle spese sostenute.

Inoltre, qualora si richieda la fattura per le spese sopra elencate risulta possibile anche detrarre l'IVA. Se non si è in grado di presentare la fattura, l'IVA non rientra nel costo deducibile al 75%.

2. Rimborso spese dipendenti per trasferte fuori dal comune della sede di lavoro

Nel caso di trasferte al di fuori del comune della sede di lavoro è possibile accordarsi con il proprio datore di lavoro su una fra le tre modalità di rimborso possibili:

- **Rimborso spese forfettario**
- **Rimborso a piè di lista (analitico)**
- **Rimborso misto**

Ogni tipologia di rimborso ha caratteristiche diverse dalle altre. Ecco le caratteristiche delle singole modalità di rimborso:

Rimborso spese forfettario

Questa modalità di rimborso avviene attraverso la decisione di una cifra prestabilita tra lavoratore e dirigente in via forfettaria. Esso esclude dall'imponibile del dipendente fino a 46,48€ al giorno se la trasferta avviene in Italia e fino a 77,47€ se questa avviene all'estero, togliendo da questi le spese di trasporto che possono essere rimborsate a piè di lista, ovvero fornendo all'amministrazione dell'azienda per cui si lavora la documentazione relativa alla spesa, o sotto forma di indennità chilometrica. Tutti gli altri rimborsi spese, anche quelli documentati, vengono tassati in capo al dipendente. Le indennità chilometriche non formano mai reddito per il dipendente e per l'azienda sono deducibili in convenzione con quanto stabilito dalle tabelle ACI.

Rimborso a piè di lista o analitico

Il rimborso a piè di lista è quello in cui il lavoratore si preoccupa di raccogliere tutta la documentazione relativa alle spese rimborsabili e la fornisce all'azienda per cui lavora al suo ritorno dalla trasferta lavorativa. Nel rimborso analitico, le spese sostenute per vitto, alloggio, trasporti e viaggi, a prescindere dal loro importo, non concorrono a formare il reddito del dipendente. I dipendenti devono quindi attestare le spese sostenute mediante adeguata documentazione all'interno della nota spese dipendenti che riporti data e luogo del pagamento. Eventuali altre spese (parcheggio, telefonate, ecc.), anche se documentate, non costituiscono reddito per 15,49€ per le trasferte in Italia o 25,82€ per le trasferte all'estero.

Rimborso misto

Il rimborso misto è una formula di compromesso tra le due viste sopra. Come viene a costituirsi questo compromesso dipende dalla tipologia di spese sostenute dal lavoratore in trasferta: qualora il rimborso riguardi solo il vitto o solo l'alloggio le indennità forfettarie sono ridotte di 1/3; queste vengono ridotte a 2/3 qualora il rimborso comprenda sia le spese di vitto che quelle di alloggio. Tutti gli altri rimborsi spese, anche se documentati con ricevute o scontrini fiscali, sono tassati in capo al dipendente.

Esistono diversi servizi, in particolare forme di pagamento elettroniche, che aiutano a semplificare la rendicontazione ed i rimborsi spese e la cui adozione è raccomandabile in azienda.

Oltre al rispetto della normativa fiscale VIS PESARO deve prevedere una forma di **controllo amministrativo interno** per cui:

- Verificare la preparazione chiara e completa delle note spese (la chiarezza è pregnante dal punto di vista della deducibilità fiscale);
- Sollecitare il flusso di documenti tra gli operativi e la contabilità (spesso tardivo e incompleto);
- Effettuare un controllo su a) autorizzazione, b) inerenza e c) congruità spese (soprattutto nel caso in cui siano stabiliti importi massimi di spesa);
- Le spese di rappresentanza, in particolare, devono essere sempre autorizzate dalla Direzione;
- Archiviare e conservare tutta la documentazione a supporto delle spese di trasferta.

12. Comunicazione esterna

Comunicazione esterna: cos'è e quali sono gli obiettivi

L'obiettivo "macro" della comunicazione esterna sia creare un **rapporto attivo tra VIS PESARO e la società esterna**: del resto, sempre quando si tratta di comunicazione corporate c'è in gioco l'idea dell'azienda come sistema aperto che non può non interagire con una grande varietà di altri soggetti, tra cui i clienti attuali o *prospect* rappresentano solo un'occorrenza. È sbagliato, in altre parole, pensare alla comunicazione esterna aziendale come alla semplice strategia o al semplice piano marketing, finalizzati al raggiungimento di obiettivi come l'incremento dei ricavi. Se più in generale in riferimento al complesso della comunicazione d'impresa, si è sottolineata la necessità di creare "goodwill" – intesa nel senso di un atteggiamento e un ambiente favorevoli alle attività della Società – è soprattutto per quanto riguarda la comunicazione esterna che **acquistano priorità obiettivi come:**

- creare o migliorare la **brand awareness**, ossia rendere consapevoli i pubblici esterni rispetto alla proposta di valore del brand VIS PESARO;
- veicolare storia, valori, mission, vision e cultura aziendali attraverso una comunicazione che è in genere detta **brand communication**;
- mostrare il **commitment** dell'azienda, sia verso temi di interesse pubblico e per cui questa può avere all'attivo progetti di responsabilità sociale, sia nel caso di eventi che mettano in crisi la reputazione dell'azienda, per esempio.

In ogni caso da qualsiasi piano di comunicazione esterna non possono mancare attività in grado di generare lead più concreti come l'aumento delle vendite, l'aggressione di quote di mercato, etc. Come già si accennava, per lungo tempo la comunicazione esterna è stata identificata con la sola comunicazione commerciale.

Gli strumenti della comunicazione esterna

Ciò ha influito, in maniera non indifferente, anche quando si è trattato di identificare gli strumenti della comunicazione esterna. Con le espressioni "marketing mix" o "sette P del marketing", infatti, si è fatto alternativamente riferimento a quegli elementi come:

prodotto,

prezzo,

placement (inteso come sistema di distribuzione),

promozione,

pubbliche relazioni,

che rappresentano i canali principali attraverso cui passano le attività di comunicazione di un'azienda.

Rilevante in questo senso è anche la più generica distinzione tra media owned e media paid che l'organizzazione ha a disposizione per arrivare a dei pubblici esterni, a cui si aggiunge il cosiddetto spazio earned, ovvero spazio guadagnato spontaneamente sui giornali, all'interno delle conversazioni social, etc., ma che, a ben guardare, è frutto anch'esso di efficaci strategie di media relation, attività di PR o altre task incluse nel piano di comunicazione esterna.

Una cultura aziendale profondamente cambiata, del resto, ha reso aziende e imprese, soprattutto le più grandi, più aperte verso il sistema in cui operano. In questo senso, **anche i flussi di comunicazione esterna sembrano diventati bidirezionali**: ossia non è più solo l'azienda che si rivolge al suo pubblico di clienti finali, intermediari, finanziatori e altri stakeholder, etc., ma è ciascuno di questi soggetti che potenzialmente può trasformarsi nel mittente di messaggi e comunicazioni verso l'azienda. Per questo c'è chi teorizza che l'azienda non possa più semplicemente limitarsi a produrre conversazioni ma debba mostrarsi impegnata in conversazioni, pur se di varia natura.

Per approfondimenti

Più in generale, insomma, tra gli obiettivi della comunicazione esterna deve esserci quello di raccogliere **feedback sulle proprie attività e orientarle di conseguenza**: ciò è reso particolarmente facile sulla Rete, per esempio, da pratiche come il social media monitoring e da altrettanti appositi tool per il brand monitoring che permettono di monitorare appunto i flussi di conversazione che coinvolgono il brand, il loro sentiment, etc.

Verso una comunicazione integrata

Tutte le attività di comunicazione esterna di un'organizzazione sono formalizzate, comunque, in un **piano di comunicazione e fanno capo a un (team) responsabile di comunicazione esterna**. Nelle aziende e nelle organizzazioni più moderne, questi sono sostituiti rispettivamente da piani di comunicazione integrata e team e uffici comunicazione, in virtù del fatto che è impossibile distinguere nettamente, al di fuori delle schematizzazioni didattiche, attività e strategie di comunicazione interna da attività e strategie di comunicazione esterna e tanto più che gli obiettivi non possono che convergere ed essere ispirati agli stessi principi di riferimento.

13. Whistleblowing

Il **whistleblowing** è uno strumento di derivazione anglosassone, attraverso il quale i dipendenti di un'organizzazione, pubblica o privata, segnalano a specifici individui o organismi una possibile frode, un reato, un illecito o qualunque condotta irregolare, commessa da altri soggetti appartenenti all'organizzazione.

La procedura di whistleblowing

Secondo la procedura da adottare in VIS PESARO, destinata ai dipendenti di ogni livello e mansione, **devono formare oggetto di segnalazione la commissione o la tentata commissione di condotte illecite** in quanto non conformi ai principi e alle prescrizioni del Modello di Organizzazione e Gestione, ai valori etici ed alle regole comportamentali sanciti nel Codice Etico di VIS PESARO e alle procedure interne della Società, di cui si abbia conoscenza in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative o in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione.

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante e **non basati su voci correnti**.

La segnalazione non può invece riguardare lamentele o rimostranze di carattere personale del segnalante che non deve, infatti, utilizzare l'istituto per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture aziendali.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la segnalazione può riguardare azioni o omissioni, commesse o tentate:

- *penalmente rilevanti;*
- *poste in essere in violazione del Modello, del Codice Etico, dei principi di controllo interno e di altre procedure interne o disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;*
- *suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o reputazionale alla Società o ai dipendenti, agli utenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso VIS PESARO;*
- *suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, cittadini o utenti, o di arrecare un danno all'ambiente.*

Contenuto della segnalazione

Le segnalazioni devono essere:

- a) circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti;
- b) riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala;
- c) contenere tutte le informazioni necessarie per individuare in modo inequivocabile gli autori della condotta illecita. Il segnalante deve, quindi, fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle opportune verifiche ed accertamenti a riscontro dei fatti oggetto di segnalazione.

Sebbene siano preferibili le segnalazioni trasmesse in forma non anonima, sono ammesse anche le segnalazioni anonime e cioè prive di elementi che consentano di identificarne l'autore, purchè siano adeguatamente dettagliate e circostanziate ed in grado di far emergere situazioni e fatti determinati. Esse sono prese in considerazione solo qualora non appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o di contenuto palesemente diffamatorio.

Destinatario e modalità di segnalazione

Le segnalazioni devono essere indirizzate all'Organismo di Vigilanza tramite comunicazione diretta da inoltrarsi secondo le seguenti modalità:

- email, all'indirizzo di posta elettronica dedicato: l.ceccolini@auditecompliance, accessibile al solo OdV;

- lettera cartacea, all'indirizzo di posta ordinaria: VIS PESARO dal 1898 S.r.l. Via Simoncelli, n. 1 - 61122 Pesaro; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "*riservata personale per l'OdV*".

Tutte le segnalazioni ricevute, indipendentemente dal canale utilizzato, sono archiviate a cura dell'Organismo a tutela della riservatezza del segnalante. La segnalazione ricevuta per posta interna viene protocollata sempre a cura dell'Organismo. L'Organismo che riceve la segnalazione deve garantire la riservatezza del segnalante e delle informazioni ricevute.

Riservatezza

L'identità del *whistleblower* viene protetta sia in fase di acquisizione della segnalazione che in ogni contesto successivo alla stessa, ad eccezione dei casi in cui si configuri una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 c.c., nonché delle ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge (come ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, **l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso** e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. Il venir meno di tale obbligo costituisce una violazione della procedura e, di conseguenza, del Modello della Società.

Per quanto concerne il procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata al responsabile della funzione aziendale che si occupa del procedimento disciplinare nonchè allo stesso segnalato solo nei casi in cui:

1. vi sia il consenso espresso del segnalante;
2. la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di scritti difensivi.

La segnalazione del *whistleblower* è, inoltre sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241/90 s.m.i.

Nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture/organi/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, deve essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante.

Divieto di ritorsione

Nei confronti del segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie o ritorsive s'intendono, a titolo esemplificativo, le azioni disciplinari ingiustificate, i demansionamenti senza giustificato motivo, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro disagiati o intollerabili.

Il soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito o irregolarità deve informare, in modo circostanziato, l'Organismo che, nel caso di riscontro positivo, segnala l'ipotesi di discriminazione alle strutture, funzioni o organi competenti.

Attività di verifica della fondatezza della segnalazione

La gestione e la verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all'Organismo di Vigilanza, che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire su fatti segnalati.

Nel corso delle verifiche, l'OdV può avvalersi del supporto e della collaborazione delle funzioni aziendali di volta in volta competenti e, all'occorrenza, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della segnalazione ricevuta.

Gli esiti dell'attività d'indagine sono altresì sottoposti al Rappresentante Legale per eventuali procedure sanzionatorie, fermo restando che l'adozione dei provvedimenti rimane di competenza delle funzioni a ciò preposte, che dovranno essere avviate dal L.R. tempestivamente e comunque in tempo utile per avviare le procedure del caso.

Qualora, all'esito dell'attività di verifica, la segnalazione risulti fondata, l'Organismo, in relazione alla natura violazione accertata - oltre a condividere gli esiti con le funzioni, organi e strutture aziendali competenti - potrà presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Archiviazione della documentazione

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

Responsabilità del segnalante

Il presente Regolamento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del *whistleblower* nel caso di segnalazioni che possano integrare ipotesi di calunnia (art. 368 c.p.) o di diffamazione (art. 595 c.p.) o un fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato e/o altri soggetti, ed ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione.

14. Attività di prevenzione e controllo sui sostenitori in casa e in trasferta

In occasione delle gare della VIS PESARO dal 1898 S.r.l. in programma presso il proprio impianto sportivo, la Società considerati i seguenti aspetti normativi:

- normativa vigente della Lega Pro avente ad oggetto le "Misure per la tutela dell'ordine pubblico delle gare";
- Direttive e Circolari del Ministero dell'Interno e, in particolare, del documento prodotto dallo stesso Ministero, inerente le "Nuove misure per la sicurezza e la partecipazione alle manifestazioni sportive";
- Il regime sanzionatorio previsto a carico della Società per la condotta dei propri tifosi all'interno dell'impianto sportivo e nelle aree esterne adiacenti;

e considerato che la società VIS PESARO dal 1898 S.r.l., in occasione delle gare in casa, in qualità di squadra ospitante ha potere di controllo sugli accessi e sugli spalti da parte dei sostenitori delle opposte fazioni, eserciterà accurati e specifici controlli all'ingresso del settore ospiti, cioè di verificare in particolare che:

- L'accesso e la permanenza nello stadio siano consentiti solo ai possessori di idoneo titolo di accesso, da conservarsi per tutta la durata dell'evento e mostrato in qualsiasi momento a richiesta del Vostro personale preposto, e previa la verifica della corrispondenza tra il titolare del tagliando e il possesso dello stesso;

- L'accesso non è in alcun modo consentito a persone nei cui confronti è stato emesso divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO).
- attività poste in essere nel pre-filtraggio e filtraggio, con particolare riferimento al controllo finalizzato ad evitare l'introduzione di oggetti e sostanze illecite, proibite e pericolose, attraverso il sommario controllo della persona e delle borse od oggetti portati al seguito. Ai sensi della richiamata normativa lo steward potrà procedere al controllo con metal detector.
- Siano rispettati i divieti espliciti di: 1. introdurre e/o detenere nello stadio ogni oggetto che possa essere usato come arma e/o essere pericoloso per l'incolumità e la sicurezza pubblica e comunque, a titolo esemplificativo i seguenti oggetti: veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, droghe, coltelli, materiale pirotecnico, fumogeni, trombe a gas, razzi e bengala, armi, oggetti pericolosi, luci laser, bottiglie, recipienti di vetro, lattine, caschi da motociclista; 2. vendere bevande in contenitori di vetro, plastica e lattine; è consentita la commercializzazione di bevande solo previa miscita in bicchieri di plastica leggera o di carta; 3. introdurre nello stadio ombrelli, ad eccezione degli ombrelli piccoli privi di punta.

Tale procedura di controllo dovrà essere comunicata a ciascuna delle squadre ospitate con il dovuto anticipo rispetto alla data della gara sportiva.

Specularmente, in caso di gare sportive che la VIS Pesaro giocherà in trasferta e tenuto conto che la VIS Pesaro non può esercitare in trasferta alcun potere di controllo sui propri sostenitori, agli accessi e sugli spalti, sarà cura della stessa Società VIS Pesaro richiedere alla società ospitante di esercitare accurati e specifici controlli all'ingresso del settore ospiti.

ooooooooo o oooooooooo